

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2018
APRILE
MAGGIO

Gli impianti di estinzione a diluvio

- La sicurezza antincendio sulle navi passeggeri
- L'adeguamento antincendio di scuole e asili nido



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONfindustria

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24**ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

GLI IMPIANTI DI ESTINZIONE A DILUVIO

La necessità di proteggere beni ed impianti in presenza di incendi a rapido sviluppo richiede la installazione di impianti di controllo, estinzione e protezione per impianti e/o zone. I sistemi spray ad acqua, denominati anche impianti a diluvio, sono impianti di estinzione e controllo a funzionamento automatico e manuale, installati a protezione di edifici o oggetti quando si prevede una rapida propagazione dell'incendio e l'acqua è un estinguente idoneo.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 18 aprile 2018)

28

ANTINCENDIO - 2

LA SICUREZZA ANTINCENDIO SULLE NAVI PASSEGGERI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo il decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 25, che costituisce la nuova disposizione di sicurezza per le navi da passeggeri. Il provvedimento è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/844 del 27 maggio 2016, della Commissione Europea, che modifica la precedente direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 5 aprile 2018)

33

ANTINCENDIO - 3

L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLE E ASILI NIDO

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il d.m. 21 marzo 2018 relativo all'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole e ad asili nido. La disposizione normativa, stabilisce alcune indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado e ad asili nido.

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 5 aprile 2018)

46

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 27 APRILE 2018 N. 18409

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NON PUÒ IGNORARE I GUASTI

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 3 maggio 2018)

50

RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	52
PUNTO NORME LA NORMATIVA TECNICA	57
L'ESPERTO RISPONDE	59
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA MAGGIO A GIUGNO 2018	61

News



Ambiente

- **Attività antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.**

Nel corso del 2017, gli incendi boschivi e quelli di interfaccia hanno duramente interessato il nostro Paese, in particolare durante la stagione estiva, e tutte le amministrazioni in indirizzo sono state a vario titolo coinvolte nelle attività di contrasto e di gestione dei numerosi eventi occorsi. Con l'approssimarsi della stagione incendi boschivi del 2018, si auspica che tale coinvolgimento prosegua in maniera sempre più strutturata e con maggior efficacia, nel rispetto delle competenze previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, che assegna alle amministrazioni regionali la piena titolarità sulle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al fine di mitigare al massimo l'insorgere di tali deprecabili eventi e di ridurre le conseguenze sugli ambienti antropici e naturali.

Il 2017 è stato, anche, il primo anno di attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha determinato, tra l'altro, un cambiamento nel settore dell'antincendio boschivo, specialmente in quelle regioni nelle quali esisteva un collaudato e consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato, le cui competenze, in materia di lotta attiva, sono state trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento a quanto specificato nelle raccomandazioni operative per la stagione estiva 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2017, n. 137, si rinnova l'auspicio che le amministrazioni regionali, tenendo anche conto delle esperienze del 2017, stiano già lavorando sui propri sistemi dedicati all'antincendio boschivo, con azioni di riorganizzazione pianificate in stretta correlazione con i relativi contesti ambientali e territoriali ed attuate con tempestività.

Non è solo la cronaca degli eventi incendiari, tra gli altri, del Vesuvio o del Monte Morrone, a consegnare il 2017 tra gli anni più impegnativi dell'ultimo decennio nel settore dell'antincendio boschivo. I dati disponibili, seppure ancora provvisori, evidenziano un netto incremento del numero di incendi boschivi, con decine di migliaia di ettari di bosco percorsi dal fuoco, che vanno a modificare negativamente l'andamento sia del numero di eventi - che nel 2016 era stato inferiore alla media degli ultimi 40 anni - sia dell'estensione delle relative aree bruciate, che peraltro si presentava in leggero ma progressivo aumento dal 2013. La numerosità e la persistenza degli eventi incendiari per tutta la stagione estiva, con una coda che è arrivata fino a novembre scorso, hanno determinato uno straordinario impegno dei dispositivi di spegnimento a tutti i livelli territoriali, nonché di tutto il sistema di protezione civile, continuamente attivato al fine di intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Nel corso del 2017 il fenomeno degli incendi boschivi ha colpito parimenti diversi Paesi europei, specialmente dell'area Mediterranea e della penisola Iberica, oltre a Paesi di altri continenti, con devastanti eventi che in taluni casi hanno comportato numerose perdite di vite umane, oltre che

ingenti danni alle infrastrutture e all'ambiente. La frequenza di accadimento e l'intensità dei fenomeni possono farci considerare la reale possibilità che i cambiamenti climatici in atto stiano modificando il regime degli incendi nel nostro Paese e, in tale ottica, è più che mai opportuno che tutto il sistema Paese predisponga ed organizzi in maniera sinergica le proprie capacità di risposta.

La severità delle condizioni meteorologiche, predisponenti gli incendi boschivi nel 2017, è confermata dall'analisi idrologica che evidenzia deficit pluviometrici sull'intero territorio nazionale tra i peggiori degli ultimi anni. Alla scarsità idrica si sono aggiunte, specialmente nel periodo estivo ed autunnale, temperature con valori anche di diversi gradi superiori alla media storica in talune zone del nostro Paese.

Tali condizioni hanno evidentemente ben predisposto la vegetazione al passaggio del fuoco, incrementando la suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, con un raddoppio delle giornate a suscettività media ed alta nelle regioni centrali, come attestato dal Bollettino nazionale di previsione degli incendi boschivi, elaborato giornalmente dal Dipartimento della protezione civile.

Le difficoltà riscontrate possono ritenersi il risultato di un insieme di concause, sia meteorologiche sia di sistema, che sono state analizzate nel corso degli eventi e a consuntivo, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali competenti. In particolare, nei mesi di ottobre e novembre, è stata condotta, dal predetto Dipartimento, un'intensa e strutturata attività di debriefing tecnico, secondo un percorso di condivisione di esperienze ed informazioni che si è concluso con le riunioni di fine novembre 2017, nelle quali sono state condivise a livello tecnico, dai rappresentanti regionali e da quelli delle amministrazioni centrali intervenuti, diverse proposte migliorative del sistema nel suo complesso.

Tali proposte, per ciascuno degli ambiti specifici della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono per la maggior parte direttamente implementabili all'interno dei sistemi regionali antincendio boschivo, in quanto agiscono sulle procedure e sulle modalità operative. Lo scorso 14 dicembre tali proposte migliorative sono state inviate dal Dipartimento della protezione civile ai Presidenti delle regioni ed ai vertici delle amministrazioni centrali competenti nel settore dell'antincendio boschivo, per essere recepite nei vari ambiti, in vista della stagione antincendio boschivo del 2018.

Parallelamente, sulla scorta dei risultati del suddetto debriefing tecnico, il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della più ampia azione di indirizzo e coordinamento verso il Servizio nazionale di protezione civile, ha promosso l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale sulle tematiche antincendio boschivo, al fine di monitorare il settore e proporre soluzioni operative.

Ciò premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi nell'organizzare, per il corrente anno, i propri sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di risposta a salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità. Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di Polizia, dei Vigili del

fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2018, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi come descritto nel seguito.

Per quanto riguarda la previsione delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, è consolidata come buona pratica la correlazione tra gli strumenti di livello regionale di previsione del pericolo incendi boschivi ed il sistema di allertamento delle componenti regionali di risposta antincendio boschivo e di quelle di protezione civile. Dove attuato, ciò consente infatti una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese, con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parte attiva nel sistema, nonché ai cittadini.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, in particolare quelle non strutturali, queste rappresentano gli strumenti con cui è possibile ridurre il fenomeno degli incendi boschivi e di quelli di interfaccia, considerato che la causa è l'azione dell'uomo, per dolo o per la colpa, ed il territorio potenzialmente interessato è così vasto ed articolato che non potrà mai essere completamente monitorato. Occorre, pertanto, continuare a sensibilizzare i cittadini, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che daranno i propri frutti nel corso del tempo. Per una maggiore efficacia, le suddette attività andrebbero rivolte anche alle associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali, oltre che ai gestori di servizi pubblici, specialmente quelli legati alla viabilità ed alle reti energetiche, pur se non coinvolti direttamente nelle attività di antincendio boschivo.

Analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei Carabinieri, nei confronti delle amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, oltre che per la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia.

Per quanto riguarda invece le attività di prevenzione strutturali, si invitano le SS.LL., ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler disporre affinché le operazioni silvicolture di gestione, di pulizia e di manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. Tra le buone pratiche del settore è emerso l'utilizzo degli accordi tra regioni, in particolare se confinanti, sia per interventi di mutuo soccorso in caso di necessità che per pianificare attività di prevenzione utilizzando i momenti esercitativi congiunti.

Infine, per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, si rammenta la disposizione di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede la revisione annuale del piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, strumento di riferimento per tutte le attività nel territorio regionale che definisce le procedure operative ottimali per i vari ambiti territoriali, tenendo conto - ove necessario - del mutato assetto organizzativo, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nel Piano andranno definiti obiettivi, mezzi e procedure per garantire adeguati flussi informativi tra le sale operative ai vari livelli ed un'adeguata e tempestiva azione in tutte le fasi dell'incendio, dal primo intervento, allo spegnimento, fino alla bonifica e definitiva chiusura dell'evento incendiario.

Tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7 della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Al riguardo, si rimarca l'importanza della tempestiva segnalazione degli eventi, nonché del monitoraggio e del presidio del territorio che può essere svolto, per essere maggiormente efficace, con operazioni coordinate tra le risorse locali regionali, anche di tipo volontario, e le componenti statuali presenti sul territorio, con un'azione di coordinamento svolta dalle strutture regionali competenti nell'antincendio boschivo, d'intesa con le Prefetture - UTG.

Come per ogni attività legata ad una risposta in emergenza, rimane fondamentale la formazione del personale coinvolto nelle diverse attività, sia di sala operativa che direttamente sul campo. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione dei DOS (Direttore operazione spegnimento) e al peculiare ruolo svolto nell'ambito della complessa ed articolata organizzazione AIB regionale. Anche in aderenza ai mutati principi e responsabilità introdotti dal citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza ed uniforme distribuzione di DOS su tutto il territorio, la standardizzazione procedurale e la celerità d'intervento in caso di emergenza.

Si ritiene, pertanto, necessario che prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo, in particolare quella estiva, siano previste attività formative, anche congiunte, tra tutte le componenti del sistema regionale di risposta agli incendi boschivi.

Infine, sempre con riferimento alla lotta attiva, si evidenzia l'importanza che ogni regione adegui la propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio ed alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si auspica, in un'ottica di leale collaborazione tra amministrazioni, che ogni regione disponga di una propria flotta aerea che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri. Il concorso dei mezzi della flotta antincendio di Stato è residuale e non primario rispetto agli interventi operati dai mezzi regionali. Dai dati statistici si evince che le regioni che non dispongono di una propria flotta aerea dedicata all'antincendio boschivo, ovvero che ne hanno in numero insufficiente rispetto al territorio da coprire, chiedono, con maggiore frequenza, l'intervento dei mezzi della flotta antincendio di Stato, a svantaggio delle regioni che invece investono proprie risorse, in taluni casi anche significative, per dotarsi di idonei mezzi aerei. Più volte, infatti, nel corso dell'ultima estate, si è raggiunta la massima capacità di risposta della flotta aerea antincendio di Stato, coordinata dal Dipartimento della protezione civile, con la conseguente mancanza di assetti disponibili a fronte di richieste regionali di concorso aereo, a causa del contemporaneo impiego di tutti i mezzi su altri fronti incendiari ovvero, in diversi casi, per l'assenza di mezzi aerei regionali. Nel 2017 tali situazioni hanno assunto, in diverse giornate, numeri abbastanza elevati da non potere essere ulteriormente sostenuti

per il futuro. Solo la professionalità degli operatori impegnati sui mezzi aerei e negli interventi di terra ha consentito che non si verificassero ancor più gravi conseguenze per la pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, giova ricordare la persistente grave assenza di idonee cartografie per finalità di antincendio boschivo con la segnalazione degli ostacoli al volo, che ha contribuito, nel 2017, al verificarsi di tre incidenti aerei, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, a causa di ostacoli non segnalati. In considerazione, dunque, della complessità del territorio italiano e delle molteplici differenze tra le regioni, si invitano le SS.LL. a voler attivare adeguate azioni di mappatura, anche con il coinvolgimento di soggetti fornitori di servizi elettrici e di trasporto teleferici.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella campagna antincendio boschivo del 2018. Il Dipartimento della protezione civile continuerà ad assicurare il concorso dei mezzi della flotta antincendio di Stato, su richiesta delle sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri ed aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali, nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza. Il Dipartimento della protezione civile curerà, infine, l'organizzazione di specifiche riunioni tecniche per fare il punto sull'attuazione delle presenti raccomandazioni.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 9 marzo 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 marzo 2018, n.57)



Antincendio e prevenzione

■ L'esodo orizzontale progressivo

L'esodo di emergenza prevede un insieme di misure che consentono alle persone, presenti in un determinato luogo, di raggiungere agevolmente un luogo sicuro in caso di incendio.

Tale obiettivo diventa difficile in presenza di persone con disabilità o limitazioni al movimento, che non possono gestire in autonomia l'esodo verso luogo sicuro. Si pensi in particolare ad un ospedale, una struttura di assistenza per anziani (Case di riposo, centri diurni ecc.) e luoghi con presenza di persone con vario grado di difficoltà motoria, cognitiva e percettiva.

In tal caso l'obiettivo principale non è più quello di garantire l'immediato ed autonomo allontanamento delle persone (esodo simultaneo), ma gestire l'esodo in diverse fasi con la necessaria assistenza. La modalità di esodo applicabile è definita esodo orizzontale progressivo.

Si tratta di una modalità di esodo, le cui caratteristiche sono definite dalle normative pertinenti (d.m. 18 settembre 2002 e d.m. 3 agosto 2015), che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente sullo stesso piano, capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.

La problematica è regolamentata principalmente nei d.m. 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) e d.m. 3 agosto 2015 nella parte S.4 – Esodo e S.4.9 - Esodo in presenza di occupanti con disabilità).

Si tratta di una azione di emergenza con caratteristiche particolari, che avviene piuttosto lentamente per la difficoltà di movimentare persone di limitata mobilità o allettate, e necessita di risorse umane e spazi adeguati.

L'esodo orizzontale progressivo si attiva sulla base di decisioni presi dal responsabile dell'emergenza e/o da personale incaricato di gestione l'emergenza stessa.

Di norma l'evacuazione progressiva è preceduta da azioni di protezione attiva (attivazione di impianti, azione di spegnimento, evacuazione fumi) e si svolge con le seguenti fasi:

1a fase - valutazione delle necessità di spostamento e predisposizione delle risorse necessarie;

2a fase - esecuzione dello spostamento nel compartimento contiguo;

3a fase - valutazione dell'andamento della gestione dell'intervento e del livello di assistenza necessario ed effettuato, con particolare valutazione dell'affollamento dovuto all'afflusso da compartimenti contigui;

4a fase - eventuale ulteriore esodo degli utenti in autonomia o con utilizzo di ascensore/montalettighe o altri metodi.

Tutte queste azioni richiedono risorse particolari, valutazioni delle condizioni degli assistiti e delle azioni di assistenza richieste, con la necessaria redazione di piano di emergenza.

Per garantire l'efficacia dell'esodo orizzontale occorre partire dal presupposto che la zona interessata deve essere protetta dagli effetti dell'incendio (in particolare i fumi), pertanto sono necessari e fondamentali interventi di protezione attiva e passiva, in particolare:

Impianti rilevazione ed allarme;

Superfici e spazi necessari per la movimentazione in emergenza;

Protezione dei collegamenti (scale/ascensori protetti e/o prova di fumo);

La possibilità di movimentazione particolare mediante montalettighe o ascensori in caso di incendio;

L'azione strategica è comunque la suddivisione del piano in almeno due compartimenti.

Ciascun compartimento deve:

a. poter contenere in emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, anche un numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta.

Il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo, sono valutati con i parametri di seguito indicati:

Affollamento

- 3 persone per posto letto (1 degente e 2 accompagnatori) in strutture ospedaliere;
- 2 persone per posto letto in strutture residenziali;
- numero addetti ed altre persone presenti.

Superficie minima per occupante

- Occupante deambulante: 0,70 m²/persona;
- Occupante non deambulante: 2,25 m²/persona - 1,50 m²/persona su letti o barelle (rif. d.m. 18 settembre 2002);
- Le superfici lorde minime devono includere gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, ecc.).

b. avere vie d'esodo adeguate ad evacuare il numero dei suoi occupanti, maggiorato del 50% del massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo;

c. avere almeno due vie d'esodo indipendenti, anche tramite esodo orizzontale progressivo verso distinti compartimenti adiacenti.

Infine, l'esodo orizzontale progressivo richiede una pianificazione di emergenza piuttosto accurata, con la valutazione delle seguenti azioni:

- stima degli eventi credibili, della evoluzione e durata;
- necessità di un intervento attivo e tempestivo di controllo/spegnimento nel compartimento coinvolto;
- rapido richiamo di tutte le risorse di emergenza e supporto presenti nell'attività;
- individuazione delle figure (medico, infermiere ecc.) a cui attribuire le decisioni necessarie;
- modalità di valutazione della situazione e criteri per la decisione di attivare l'esodo;
- programmazione della formazione ed aggiornamento;
- programmazione delle esercitazioni e relativa tipologia.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24" 22 febbraio 2018)

■ **L'installazione di sistemi di ventilazione e di illuminazione naturali**

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco risponde ad un quesito posto da (...), riguardante la documentazione da produrre in caso di installazione di parti o componenti di impianti.

Il d.m. 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) ricomprende, tra

gli impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva contro l'incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore.

Poiché tali impianti non sono ricompresi in quelli previsti nel DIM n. 37/2008 (Installazione degli impianti all'interno degli edifici), dovrà essere redatta dall'installatore incaricato per l'intero impianto una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento su modello DICH.IMP. (reperibile sul sito del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco).

Nel caso di installazione di parti di impianto svolta da singoli installatori, ciascuna azienda redige apposito DICH.IMP. relativa al lavoro svolto, che sarà raccolta dalla azienda incaricata per l'intero impianto negli allegati, nella parte riguardante relazione con la tipologia dei materiali utilizzati.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24” 22 febbraio 2017)



Edilizia ed antincendio

■ Edilizia scolastica, al via la selezione dei progetti da finanziare con 1,4 miliardi per il programma 2018-2020

Dal 22 aprile non ci sono più dubbi: 58 opere minori, dalla tinteggiatura delle pareti al climatizzatore, sono realizzabili senza particolari richieste o autorizzazioni. Gli interventi in edilizia libera sono indicati nel decreto Infrastrutture del 2 marzo scorso (in vigore, appunto, dal 22 aprile) che approva il glossario con l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie in regime di attività edilizia libera.

Il decreto è subito applicabile, senza atti di recepimento regionali o locali. Ma solo in linea di principio vale per tutti gli immobili. La tabella allegata al decreto contiene le 58 opere edili realizzabili senza titolo, ma anche una precisazione: in apertura dell'allegato, viene ricordato quanto già specificato nell'articolo 6 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001): queste opere possono eseguirsi senza titolo abilitativo, purché risultino rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e tutte le normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia. L'elenco è molto lungo. Si tratta, in particolare di: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).

È una puntualizzazione fondamentale. In un Paese, quale l'Italia, in cui la consistenza del patrimonio culturale e paesaggistico (per parlare di uno soltanto dei vincoli menzionati) raggiunge poco meno della metà del territorio nazionale, la regola – ovvero l'edilizia libera – è quasi l'eccezione. Per fare un esempio, l'installazione di una banale inferriata antintrusione, che pure costituisce un intervento di edilizia libera elencato nel glossario, non può avvenire su immobili di interesse storico-architettonico nei centri storici senza l'autorizzazione paesaggistica.

Nel glossario le varie opere di edilizia libera sono individuate combinando, da un lato, l'attività (ad esempio, “riparazione, sostituzione, rinnovamento”) e, dall'altro, l'elemento che ne forma l'oggetto (ad esempio “rivestimento interno e esterno”).

Inoltre, la tabella riporta due ulteriori ordini di indicazioni, ovvero la tipologia di intervento (tra i dieci in regime di edilizia libera indicati nell'articolo 6, comma 1 del Testo unico per l'edilizia) cui ciascuna opera edile enumerata deve ricondursi, nonché il corrispondente regime giuridico (come specificato nella tabella A allegata al Dlgs 222/2016).

Di fatto, il decreto 2 marzo 2018 non ha comportato la "liberalizzazione" di attività prima sottoposte ad un qualche regime autorizzatorio. Con questo atto non si è innovata la regolamentazione dei 58 interventi edilizi: si tratta, infatti, di attività che già prima non necessitavano di alcun titolo, ma che il legislatore nazionale ha voluto precisare, nel quadro di una complessiva opera (in più fasi) di esemplificazione pratica dei casi da ricollegarsi a ciascuna regime abilitativo. Questa infatti è la prima tranche di attuazione dell'articolo 1, comma 2 del Dlgs 222/2016 (il cosiddetto decreto Scia2) che, per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, aveva previsto entro sessanta giorni (termine ampiamente decorso) un glossario unico con l'elenco delle principali opere edilizie e del regime giuridico cui sono sottoposte. Sono previsti ulteriori decreti con gli interventi realizzabili mediante gli altri regimi autorizzativi.

Il tentativo di orientare la prassi, fornendo, attraverso un'estesa casistica, indirizzi interpretativi univoci per tutto il territorio nazionale, utili sia al privato sia alla Pubblica amministrazione, è certamente lodevole.

Ma occorre capire se i mezzi adottati siano adeguati allo scopo. La compilazione di una lunga lista di esempi nel tentativo di "imbrigliare" l'infinità di casi che la realtà propone pare sconfiggere gli obiettivi di semplificazione e omogeneità dichiarati. Anche perché la lista stessa patisce imprecisati limiti derivanti dalla regolamentazione edilizia e urbanistica locale nonché da intere normative di settore spesso tecnicamente complesse e giuridicamente confuse.

In altre parole, questi elenchi – del resto, non esaustivi – non valgono a risolvere il problema alla radice. Tanto più che i rinvii ad altre discipline (come l'antisismica o la prevenzione incendi) riportano il fruitore finale – il cittadino – al punto di partenza, inducendolo ad optare, nell'incertezza del caso "non elencato" o "di lettura incerta", se non per il titolo espresso, quantomeno per il regime dell'autocertificazione.

(Silvia Gnocco e Guido Inzaghi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 7 maggio 2018)

■ **Edilizia scolastica, al via la selezione dei progetti da finanziare con 1,4 miliardi per il programma 2018-2020**

Le Regioni hanno ancora tre mesi di tempo per inviare al ministero dell'Istruzione la lista dei progetti di edilizia scolastica da finanziare nell'arco del prossimo triennio 2018-2020. Il "cantierone" della nuova programmazione nazionale (dopo che la precedente è scaduta il 31 dicembre 2017), si è aperto ufficialmente lo scorso 4 aprile con la pubblicazione in Gazzetta del decreto Economia-Istruzione-Infrastrutture che dà il via alla selezione degli interventi prioritari da eseguire sul patrimonio edilizio scolastico italiano.

L'importo esatto a disposizione non si conosce ancora. Dal ministero dell'Istruzione fanno sapere che il budget a disposizione è di circa 1,4 miliardi. Inoltre, tre mesi dopo l'adozione del nuovo programma

nazionale triennale di edilizia scolastica sarà pubblicato il provvedimento Miur-Mef-Mit che autorizza l'utilizzo di ulteriori risorse sul bilancio di previsione del ministero dell'Istruzione (n.7106).

Nei tre mesi che ci separano dal termine del 2 agosto prossimo (120 giorni dalla pubblicazione del decreto uscito in Gazzetta il 4 aprile) le regioni dovranno indicare agli enti locali i criteri per la selezione dei progetti. Si tratta dei criteri già noti in quanto condivisi e approvati (a maggioranza) nella conferenza unificata che si è svolta lo scorso 23 novembre (con il parere negativo della Regione Veneto). Oltre ai criteri statali, ciascuna regione può orientare gli enti locali con ulteriori elementi. La Regione Emilia Romagna, per esempio, ha chiesto un cofinanziamento del 10% agli enti locali (ma non alle Province) e ha anche definito le quote su base provinciale della somma che sarà attribuita alla Regione.

Oltre all'Emilia Romagna, finora - stando al monitoraggio di Italia Sicura - si sono mosse l'Abruzzo (con un bando che scade il 26 di questo mese), la Lombardia (con un bando che scade il 10 luglio), la Puglia (con un bando che scade il 29 giugno) e, infine, il Veneto, con l'avviso agli enti locali che scade il 20 maggio.

Nell'assegnazione del finanziamento la priorità sarà data ai seguenti tipi di intervento: adeguamento sismico (o nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale); interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; ogni altro intervento diverso dai precedenti, a patto che l'ente proprietario certifichi che la struttura è a norma ed è inclusa nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 3 maggio 2018)

■ **Prevenzione incendi, pronte le nuove regole tecniche «verticali» per i negozi**

La norma prestazionale (di applicazione facoltativa) riguarda gli spazi per attività commerciali di oltre 400 mq.

Ha preso ormai forma la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali che superano i 400 metri quadri (superficie in cui vanno computati anche i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti). Si tratta di una norma che, abbracciando il nuovo metodo prestazionale, è destinata ad essere inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile e moderno, lasciando maggior spazio alle valutazioni del professionista. La nuova Regola tecnica verticale (Rtv) è stata approvata martedì 24 aprile dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, l'organismo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha il compito di elaborare e aggiornare la normativa antincendio. Ora si prevede un ulteriore passaggio: l'invio a Bruxelles per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalle direttive 98/34/Ce e 98/48/Ce. La Commissione europea, con l'apporto degli Stati membri, verifica che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Una "sosta" che dura tre mesi, prolungabile nel caso dovessero emergere osservazioni. Non tutte le Rtv del Codice sono passate

per Bruxelles, ma quella sulle attività commerciali pare sarà notificata alla Commissione Ue, in tal caso non potrà vedere la luce prima di agosto.

Quella sulle attività commerciali è l'ottava regola tecnica verticale del Codice, il cui campo di applicazione si sta allargando col tempo. Con essa, infatti, salirebbero a 39 le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco rientranti nel campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015: quasi la metà delle attività elencate nel Dpr 151 del 2011. L'applicazione delle nuove norme, come tutto il Codice, è facoltativa. Esse sono alternative al Dm 27 luglio 2010, ossia la regola tecnica, di tipo prescrittivo, per la progettazione di attività commerciali con superficie superiore a 400 metri quadri, che, dunque, non sarà abrogata.

Poche le prescrizioni contenute nella Rtv, ma, per determinare l'intera strategia antincendio, comprensiva di tutte le misure di prevenzione, protezione e gestionali, i progettisti dovranno far riferimento anche alla regola tecnica orizzontale del Codice, contenente le misure comuni a tutte le 39 attività. Si tratta di individuare i livelli di prestazione, in funzione del rischio e degli obiettivi di sicurezza da raggiungere. Infine, si fa riferimento alla regola tecnica verticale, specifica per le attività commerciali, che introduce una valutazione del rischio implicitamente effettuata dal normatore e che contiene indicazioni complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste dalla regola tecnica orizzontale.

Misure "soft" per attività fino a 1500 metri quadri

Nello specifico, la nuova regola tecnica, che si applica ad attività di diverse tipologia: dai negozi, ai supermercati fino ai centri commerciali, prevede misure di prevenzione e protezione "soft" per le attività di estensione limitata (con superficie lorda fino a 1500 metri quadri), ma che diventano più severe con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio, come: depositi con carico di incendio specifico considerevole, aree dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio e dell'esplosione e aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, come i muletti. Altro elemento che fa alzare la guardia al legislatore è la quota di piano, soprattutto se questa ha valori negativi, come accade per i piani interrati.

Controllo dell'incendio: impianti di rivelazione, reti di idranti e controllo di fumi e calore

Quanto alle misure per il controllo dell'incendio, per le aree di vendita ed esposizione aperte al pubblico è ammessa la sola protezione di base, attuata cioè attraverso i soli estintori (scelti ad hoc), nel caso di attività di estensione fino a 1500 metri quadri (superficie lorda utile), purché il carico d'incendio specifico sia contenuto (non deve superare i 600 MJ/mq) e i locali non siano interrati (per quote di piano inferiori a -1 occorre installare una rete di idranti, ma se il carico d'incendio supera i 600 MJ/mq allora occorre aggiungere anche un impianto automatico di controllo o estinzione degli incendi, la cui tipologia viene scelta in base alle risultanze della valutazione dei rischi).

Per le aree di vendita ed esposizione aperte al pubblico, non ubicate in locali con quota di piano inferiore a -1 metri, è consentita la sola protezione di base anche se la superficie dell'attività è superiore a 1500 mq e contenuta entro i 3 mila mq, purché il carico di incendio specifico non raggiunga la soglia dei 100 MJ/mq.

Nei restanti casi l'installazione della rete di idranti è sempre prevista. È sempre da prevedere anche l'impianto di rivelazione e allarme (Irai), con requisiti sempre maggiori in funzione dell'estensione

dell'attività. È consentita la sola segnalazione manuale dell'incendio nelle attività di superficie non superiore a 1500 mq con carico di incendio contenuto (non superiore a 600 MJ/mq) o ubicate in un edificio monopiano, sempre che le aree di vendita ed esposizione aperte al pubblico non abbiano quote di piano negative (inferiori a -1) o superiori a 12 metri. Negli altri casi la rivelazione automatica è sempre da prevedere. Quanto al controllo dei fumi e del calore, se le attività superano i 1500 metri quadri – a meno che il carico di incendio sia inferiore a 600Mj/mq e la velocità caratteristica prevalente dell'incendio sia contenuta – è necessario installare un sistema di evacuazione di fumi e calore (Sefc) nelle aree di vendita ed esposizione aperte al pubblico.

Sempre possibile la deroga

Va ricordato, infine, che è sempre possibile il ricorso alla deroga. Tutte le disposizioni del Codice, comprese le Rtv, possono infatti essere oggetto di procedimento di deroga. In tal caso, per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi, il professionista può far ricorso all'ingegneria della sicurezza, a prove sperimentali e all'analisi e alla progettazione secondo giudizio esperto.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 27 aprile 2018)

■ Prevenzione incendi, dopo 30 anni arrivano norme più severe per i condomini

In arrivo una nuova incombenza per i condomini: l'obbligo di gestire l'emergenza in caso di incendio. Non solo, l'emergenza andrà anche affrontata tenendo conto dell'eventuale presenza di persone con limitate capacità motorie, che vanno aiutate, e di attività limitrofe che potrebbero costituire un intralcio per i soccorsi o per la fuga.

È una piccola rivoluzione quella che si sta preparando per tutti gli edifici per civile abitazione in Italia, che pone in carico anche ai condomini le prescrizioni finora applicate ai soli luoghi di lavoro.

A preparare la rivoluzione è la bozza di regola tecnica che va ad integrare il decreto del ministero dell'Interno numero 246 del 16 maggio 1987, ossia lo “storico” decreto che fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri. Il provvedimento è stato approvato nella seduta del 24 aprile del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha il compito di elaborare e aggiornare le normative di prevenzione incendi confrontandosi con i rappresentanti delle categorie interessate dai provvedimenti.

I responsabili sono i proprietari

L'amministratore, se presente, avrà i suoi compiti da svolgere, ma per l'attuazione delle nuove misure i responsabili sono i proprietari. La bozza contenente l'integrazione al Dm del 1987 deve ora essere completata con il decreto di emanazione (decreto del ministero dell'Interno), al quale sarà allegata. Il Dm di emanazione, nel suo articolato, non solo dovrà stabilire quanti giorni trascorreranno tra la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” e l'entrata in vigore, ma anche i tempi per adeguarsi. Si tratta di definire le scadenze entro cui i condomini dovranno concludere l'adeguamento alle nuove misure. Scadenze che probabilmente saranno differenziate e calibrate in base al “peso” degli adempimenti previsti, che si intensificano con il crescere dell'altezza degli edifici.

I condomini interessati: tutti quelli alti più di 12 metri

La bozza contenente le modifiche al Dm 246 del 1987 introduce dunque una serie di misure gestionali che serve a far sì che vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e che sia garantita l'efficienza degli impianti antincendio (se presenti) e dei dispositivi, come gli estintori. Le misure sono finalizzate soprattutto alla pianificazione di una corretta procedura di evacuazione. Tutti obblighi che si applicano agli edifici per civile abitazione di altezza pari o superiore a 12 metri. L'altezza da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento a un termine preciso: l'altezza antincendi. Questa non corrisponde all'altezza dell'edificio, ma va misurata dalla quota esterna più bassa (generalmente una strada) al livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile o agibile (la definizione è contenuta nel Dm 30 novembre 1983).

Prima pianificare e poi informare

Ogni condomino dovrà conoscere le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l'attivazione dei soccorsi. Dunque le azioni da attuare nel caso scoppi un incendio vanno prima studiate, pianificate e poi comunicate a chi abita nello stabile. In particolare, viene richiesta l'affissione di un foglio illustrativo che riporti divieti e precauzioni da osservare, i numeri telefonici per l'attivazione dell'emergenza e le istruzioni per garantire l'esodo in caso di incendio. Ciascun condomino deve anche conoscere i comportamenti da tenere quotidianamente per non alterare le normali condizioni di sicurezza. Ne sono un esempio il corretto uso delle porte tagliafuoco e il mantenimento della piena fruibilità delle vie di esodo.

Misure calibrate in base all'altezza degli edifici

Se le misure appena descritte esauriscono gli adempimenti previsti per gli edifici più bassi, ossia di altezza antincendi pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri, con il crescere dell'altezza le prescrizioni aumentano. Col crescere dell'altezza l'affollamento diventa maggiore, le vie di esodo da percorrere sono più lunghe, occorre più tempo per lasciare l'edificio e le precauzioni da prendere sono di più, fino ad arrivare agli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri, per i quali si deve designare un coordinatore per le emergenze e prevedere un vero e proprio centro di gestione: una sorta di centrale di controllo, interna all'edificio, dalla quale coordinare le operazioni in caso di incidente.

I quattro gruppi di misure

Nella bozza di regola tecnica sono contemplati quattro livelli di prestazione ai quali corrispondono specifiche misure da applicare, molto semplici per gli edifici più bassi e più gravose per quelli più alti.

Edifici tra 12 e 24 metri di altezza

Il primo livello di prestazione riguarda gli edifici con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri, per i quali, come si diceva, si tratta prevalentemente di individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Comportamenti e azioni che ciascun condomino deve conoscere e saper mettere in atto.

Edifici tra i 24 e i 54 metri di altezza

Il secondo livello di prestazione riguarda gli edifici di altezza antincendio compresa tra i 24 e i 54 metri. Le misure organizzativo-gestionali richiedono un impegno leggermente maggiore e ripetuto nel tempo:

la pianificazione dell'emergenza va infatti predisposta, comunicata, ma anche verificata periodicamente. I controlli vanno effettuati anche per verificare che siano rispettati i divieti e le limitazioni individuati con l'obiettivo di mantenere inalterate le condizioni di sicurezza nelle condizioni di normale esercizio. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la «valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti».

Edifici tra i 54 e gli 80 metri di altezza

Il terzo livello di prestazione riguarda gli edifici di altezza superiore a 54 metri e fino ad 80 metri. Gli adempimenti sono quelli previsti nel livello precedente, con l'aggiunta dell'obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell'emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme.

Edifici di oltre 80 metri di altezza

Nel quarto livello rientrano gli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri. Anche in questo caso gli adempimenti sono quelli individuati nel livello di prestazione immediatamente precedente, con l'aggiunta di ulteriori misure. In particolare, si prevede la designazione di un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e di un coordinatore dell'emergenza. Quest'ultimo deve essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica, ossia un attestato rilasciato, al termine di un esame, dal un Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, la pianificazione delle emergenze deve prevedere le procedure per l'attivazione di un centro di gestione, localizzato in un locale anche ad uso non esclusivo, come la portineria. Tale centro, dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale, servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 26 aprile 2018)

■ **Opere senza permesso: arriva l'elenco**

La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese diventa realtà. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 81 del 7 aprile) il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà effettiva a partire dal 22 aprile, senza bisogno di ulteriori atti di recepimento. Si attua così l'articolo 1, comma 2 del Dlgs 222 del 2016, che già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi, con relativi regimi amministrativi, dall'edilizia libera sino ai permessi di costruire. Già nella tabella del 2016 risultano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, l'eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d'arredo.

L'elenco agisce su due direttrici. Da una parte fa un lavoro compilativo, comunque molto utile per cittadini e operatori, mettendo in fila interventi per i quali è scontato che non serva autorizzazione.

Dall'altro lato mette insieme una serie di casi al limite, per i quali c'è maggiore incertezza applicativa e sui quali, a partire da adesso, non saranno più possibili contestazioni o interpretazioni più restrittive a livello locale. Andando, peraltro, nella direzione affermata di recente dalla Corte costituzionale, con la

sentenza 68/2018. Concretamente, vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma anche gazebo e pergolati. Una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l'adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.

Con il glossario, in sostanza, si chiariscono i vari tipi di manutenzione ordinaria, precisando tuttavia che restano ferme le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, sul rischio idrogeologico e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare saranno queste ultime a governare l'edilizia libera, con specifici elenchi di opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica (Dpr 11 febbraio 2017 n. 31, allegato A). Ad esempio, nei centri storici le barriere architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta nei 60 centimetri e non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica nei centri storici solo se le opere stesse sono invisibili da aree pubbliche. Rimangono problemi per i pannelli fotovoltaici, che sono «edilizia libera» nelle zone non vincolate perché «accettati dalla sensibilità collettiva» (Tar Milano 496/2018), ma nelle zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono comunque rispettare le falde dei tetti. Resta comunque salva, anche per queste opere, la possibilità di chiedere detrazioni fiscali. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrano tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.

MANUTENZIONE ORDINARIA - Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna; Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni; Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate; Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico; Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni; Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti-intrusione; Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale; Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di elementi accessori su scale retrattili e di arredo

IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE - Riparazione, integrazione, efficientamento, messa a norma di impianti elettrici; Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti gas; Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari; Installazione, riparazione, efficientamento di impianti di illuminazione esterni; **Installazione, adeguamento, efficientamento di impianti destinati alla protezione antincendio;** Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento di impianti di climatizzazione; Riparazione, adeguamento, efficientamento e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e trasmissione

INTERVENTI IN AREE PERTINENZIALI - Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini; Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati; Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne; Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque; Installazione, riparazione, sostituzione,

rinnovamento di opere per arredo da giardino; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni; Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici

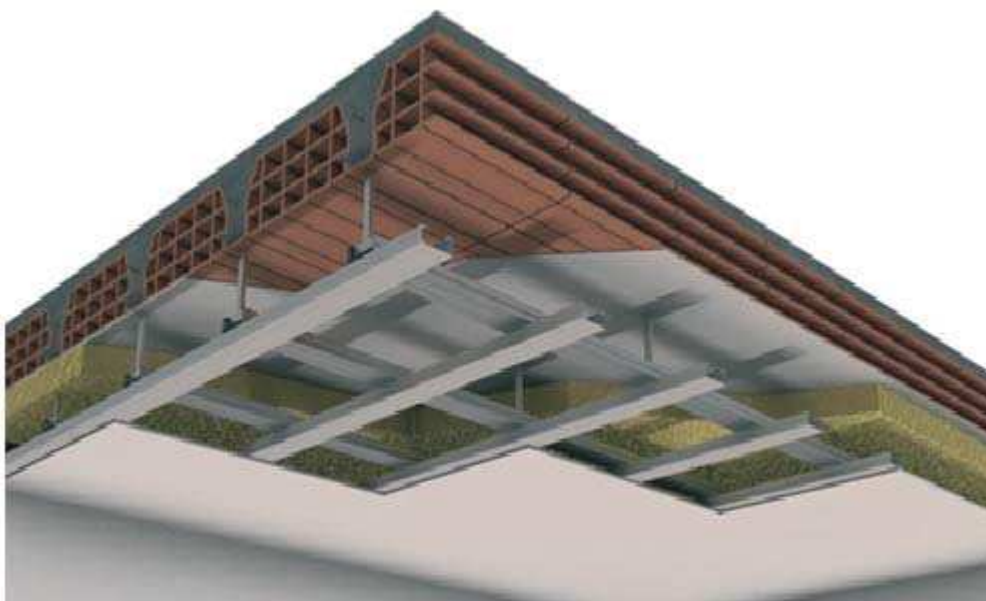
BARRIERE ARCHITETTONICHE - Interventi edilizi che siano volti all'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici ; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ascensori e montacarichi; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di servoscala; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»; Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio; Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali; Manutenzione e gestione di vegetazione

ALTRE OPERE LIBERE - Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori dei centri storici; Installazione, riparazione, rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici; Interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica nominale inferiore a 12 kW; Installazione, previa Comunicazione di inizio dell'avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo; Installazione, previa Comunicazione di avvio dell'inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione e rimozione di stand fieristici; Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione di servizi igienici mobili; Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture assimilabili

(Giuseppe Latour, Guglielmo Saporito, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme e Tributi”, 10 aprile 2018)

■ La resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

Una soluzione molto utilizzata per la protezione al fuoco delle strutture è l'applicazione di controsoffittature resistenti al fuoco.



La scelta delle caratteristiche e dell'impiego del controsoffitto deve essere valutata con attenzione. Spesso è accaduto che siano stati installati controsoffitti in condizioni differenti da quelle previste nella prova, in particolare prodotti applicati su componenti costruttivi difformi da quelli previsti nella prova, con conseguenti contenziosi con gli enti di controllo (VVF).

In genere sono utilizzati per proteggere componenti costruttivi orizzontali e piani, mentre per componenti a geometria particolare (capriate, tiranti, travature, pilastri) la protezione deve essere adattata al singolo componente, quindi sono comunemente utilizzati prodotti con cui realizzare un inscatolamento.

Il controsoffitto è un componente costruttivo composto da diversi elementi (il sistema di aggancio, il telaio, i pannelli), quindi le sue caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere valutate, nell'intero insieme, mediante prove di laboratorio.

La normativa principali con cui sono sottoposti a prova i controsoffitti sono:

-UNI 1364-2 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - soffitti

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di soffitti che possiedono una resistenza al fuoco indipendentemente da ogni elemento costruttivo soprastante. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 1363-1.

Il metodo di prova è applicabile ai soffitti che sono o sospesi mediante ganci fissati direttamente ad un telaio di supporto o alla costruzione di soffitti autoportanti.

UNI EN 13381-1 - Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: Membrane di protezione orizzontali

La norma specifica un metodo di prova per determinare la capacità di una membrana di protezione orizzontale, quando utilizzata come barriera resistente al fuoco, che contribuisce alla resistenza al fuoco di degli elementi strutturali orizzontali normalizzati.

Per una membrana di protezione installata sotto un solaio specifico non normalizzato si deve utilizzare la metodica di prova secondo UNI EN 1365-2 (Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 2: Solai e coperture).

La problematica principale riguarda il campo di applicazione della prova effettuata, che può essere:

-diretto - corrispondente alle condizioni di prova con delle tolleranze ammesse

-esteso - possibilità di estendere il risultato della prova per geometrie varie e/o ad elementi costruttivi diversi da quello sottoposto a prova.

Il campo di applicazione diretta

La norma UNI 1364-2 indica le modalità del campo di applicazione diretta dei risultati di prova, con dimensioni del campione 4m X 3 m.

13.2 - Soffitti autoportanti esposti al fuoco da sotto o da sopra

E' prevista una limitata estensione del 10 % nella dimensione 4 m (4,4 m)

13.3 - Controsoffitti con fuoco da sotto

I risultati di prova possono essere applicati a soffitti di qualsiasi dimensione purché la distanza tra i dispositivi di sospensione non sia maggiore di quella collaudata e le condizioni per la dilazione siano incrementate adeguatamente

13.3 - Controsoffitti con fuoco da sopra

I risultati di prova possono essere applicati a soffitti di qualsiasi dimensione purché la distanza tra i dispositivi di sospensione non sia ridotta e la lunghezza degli elementi della griglia di sostegno ed il carico sui sostegni non deve essere aumentata.

L'applicazione estesa dei risultati di prova

Il riferimento normativo è la UNI EN 15725 - Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione

La norma specifica le procedure per la stesura dei rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione, utilizzando i risultati delle prove condotte secondo le parti pertinenti della serie UNI EN 13501-2 (Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione – punto 7.6 – classificazione soffitti).

Nel d.m. 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, allegato B (Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove) – punto B.8 del viene considerata la possibilità di variazioni del prodotto non previste nel campo di diretta applicazione del risultato di prova.

La normativa prescrive che il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione:

-B.8.1 - elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato;

-B.8.2 - relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o tecniche, anche in conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite norme EN o prEN sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti (normative EXAP);

-B.8.3 - eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell'UE ovvero uno degli altri Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia.

-B.8.4 - parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l'estensione del risultato di prova rilasciato dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione.

-Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il professionista che se ne avvale per la certificazione di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, citando gli estremi del fascicolo tecnico.

Recentemente il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare 7765 del 21.06.2016 che riporta chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco, in cui si prevede:

-Non vi è l'obbligo della predisposizione del fascicolo tecnico in caso di prodotti marchiati CE ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione (CPR - Regolamento UE n.305/2011), se osservate integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi comprese nella norma EN UNI 15725 "Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione", in cui si prevede che l'applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco.

In caso di utilizzo di norme EXAP (applicazione estesa) il rapporto di classificazione costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico, poiché contiene elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione. Il fascicolo tecnico sarà quindi completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che il rapporto di classificazione estesa.

In caso ricorso a norme non EXAP, possibile solo in assenza delle stesse, devono essere applicate le disposizioni ministeriali.

Infine, ricordo che il rapporto di prova di un singolo controsoffitto può consentire al tecnico antincendio di valutare il comportamento dei materiali durante la prova, in particolare le temperature raggiunte nell'intradosso del controsoffitto stesso. Tale informazioni sono considerate all'interno di una classificazione di resistenza al fuoco in base ai calcoli (procedimento analitico) prevista in allegato C al d.m. 6 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione).

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24" 8 marzo 2018)



Sicurezza

■ Lavoro «sicuro», premi alle imprese

Parola d'ordine, welfare declinato sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Arriva dall'Inail il nuovo bando destinato alle imprese "virtuose" che potranno accedere ai 250 milioni messi in palio per la tutela sui luoghi di lavoro.

Lo stanziamento si articola su cinque assi di finanziamento su temi che vanno dai rischi da movimentazione di carichi, all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, fino a

progetti sempre indirizzati alla tutela della salute dei lavoratori anche attraverso la riduzione di emissioni inquinanti e dei rischi di infortunio.

Non tutte le imprese possono accedere agli assi di finanziamento predisposti dal bando Inail. Così, ad esempio, gli enti del terzo settore possono presentare la richiesta soltanto per l'asse 2 «movimentazione manuale dei carichi», mentre l'asse 5 è destinato esclusivamente alle imprese di piccola dimensione (comprese quelle individuali) operanti nel settore della produzione agricola primaria e iscritte alle camere di commercio territoriali.

Particolare attenzione va dedicata all'asse 1, i cui fondi sono erogati per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. In tal senso, il bando Inail potrebbe rappresentare l'occasione per incentivare l'adozione del modello ex Dlgs 231/2001 anche tra le aziende di dimensioni contenute.

L'asse 3 prevede finanziamenti per progetti destinanti alla bonifica da materiali contenenti amianto mentre l'asse 4 per le imprese operanti in specifici settori di attività, in particolari quelli del legno e dei materiali ceramici, contraddistinte dal codice Ateco: C16, C23.2, C23.3, C23.4.

Potrà essere presentata domanda sul sito Inail entro e non oltre il 31 maggio 2018. Il richiedente dovrà accedere ad un modulo informativo ed inserire i dati relativi all'impresa e al progetto. Tali informazioni riguardano i parametri che determinano poi i punteggi, la cui somma definisce la soglia di ammissibilità pari a 120 punti. Tra i parametri che determinano i punteggi, sono favorite le imprese di minori dimensioni.

La documentazione a corredo della domanda potrà essere presentata entro 30 giorni dall'invio della richiesta e, ricevuta la comunicazione di esito positivo, inizierà a decorrere il termine massimo di un anno entro cui l'impresa ammessa dovrà concludere le attività finanziate e rendicontare le spese sostenute (il termine è prorogabile fino a sei mesi).

L'impresa richiedente dovrà indicare al momento della domanda l'effettivo costo del progetto e la liquidazione del saldo avverrà a valle dell'esito positivo delle verifiche tecniche ed amministrative.

Tuttavia, se in fase di rendicontazione risulterà un'incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo sarà erogato soltanto per la parte effettivamente realizzata, sempreché compiuta nel rispetto delle condizioni del bando. A tal fine, le opportune verifiche potranno essere effettuate anche mediante sopralluoghi.

Il contributo è erogato a fondo perduto e coprirà il 65% degli importi ritenuti ammissibili al netto dell'Iva (il mero acquisto di macchine o trattori costituiscono spese ammissibili nei limiti dell'80 per cento del prezzo). I fondi sono assegnati secondo l'ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'ammontare del finanziamento dipenderà dall'asse scelto: per gli assi 1, 2 e 3 è di 130.000 euro, per l'asse 4 è di 50.000 euro, mentre per l'asse 5 è di 60.000 euro. Salvo alcune eccezioni per l'asse 5, è prevista un'anticipazione del 50% del contributo per importi superiori a 30.000 euro, previo rilascio di garanzia fidejussoria.

IL BANDO	Il bando Inail – Isi 2017 stanziava quasi 250 milioni di euro in favore di imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza
-----------------	--

	sul lavoro. Sono previsti 5 assi di finanziamento: Asse 1, progetti di investimento e modelli organizzativi e di responsabilità; Asse 2, movimentazione manuale dei carichi; Asse 3, bonifica da materiali contenenti amianto; Asse 4, micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; Asse 5, agricoltura
I BENEFICIARI E I LIMITI	L'accesso alle tipologie di finanziamento non è aperto a tutti i soggetti. Gli enti del terzo settore possono infatti presentare la richiesta soltanto per l'asse 2 «movimentazione manuale dei carichi»; l'asse 5 è riservato invece soltanto alle imprese agricole di piccola dimensione iscritte alla Cciaa; mentre l'asse 3 è dedicato a soggetti contraddistinti dal codice Ateco: C16, C23.2, C23.3, C23.4, e operanti quindi nel settore del legno e dei materiali ceramici
LA DOMANDA	Per accedere al contributo dovrà essere presentata domanda sul sito Inail entro le ore 18 del 31 maggio 2018. Dovranno essere inseriti i dati dell'impresa e del progetto che si intende realizzare. La soglia di ammissibilità per essere valutati è pari a 120 punti. Tra i parametri che determinano i punteggi, sono favorite le imprese di minori dimensioni. Entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà essere presentata la documentazione richiesta dal bando
IL PROGETTO E IL CONTRIBUTO	Ricevuta la comunicazione di ammissione dall'Inail, l'impresa avrà 12 mesi di tempo per terminare il progetto, termine prorogabile di ulteriori 6 mesi. La liquidazione del saldo avverrà sulla base del costo del progetto indicato al momento della richiesta e in caso di incompleta o parziale realizzazione, il contributo sarà erogato soltanto per quella parte del progetto effettivamente compiuta. Il contributo è a fondo perduto e copre il 65% degli importi ritenuti ammissibili al netto dell'Iva

(Gabriele Sepio ed Emanuele Tito, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Norme e Tributi”, 4 maggio 2018)

■ Il piano delle ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Lo scorso 8 febbraio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nell'esercizio delle funzioni di agenzia unica attribuite dal D.Lgs. 149/15, ha pubblicato il tanto atteso “Documento di programmazione della vigilanza per il 2018”, che definisce il quadro delle linee di azione e i settori verso i quali sarà indirizzata prioritariamente la macchina dei controlli per il corrente anno.

Il documento declina, pertanto, gli obiettivi operativi principali dell'attività di vigilanza per 2018, con la finalità di potenziare non solo il contrasto dei fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e la lotta all'evasione ed elusione contributiva, ma anche di accertare il rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, tenuto conto che l'Ispettorato ha in tale ambito una competenza concorrente con le aziende sanitarie locali nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 81/08.

Occorre, pertanto, procedere ad una breve ricognizione delle attività di controllo che saranno messe in campo dal personale ispettivo dell'ISL che interessano la materia antinfortunistica, a cui ovviamente andranno ad aggiungersi quelle delle aziende sanitarie locali, e capire quale potrebbe essere il possibile impatto sulle imprese destinatarie dei controlli.

Contrasto al lavoro nero e sicurezza sul lavoro

Uno degli obiettivi “storici” della macchina ispettiva resta il contrasto al lavoro irregolare o “nero” che

negli ultimi anni è stato ulteriormente alimentato dalla grave crisi economica; i controlli saranno orientati prevalentemente verso i settori che risultano maggiormente “a rischio”, caratterizzati da un più intenso utilizzo di manodopera in occasione delle punte stagionali di attività, tradizionalmente corrispondenti agli ambiti del commercio, della ristorazione, dell’edilizia e dell’agricoltura.

Inoltre, l’Ispettorato ha sottolineato che le verifiche saranno mirate anche a garantire un’effettiva tutela dei diritti fondamentali a quelle categorie di soggetti che risultano “svantaggiate” in quanto, in ragione della rispettiva condizione sociale ed economica, si trovano in una posizione di forte debolezza negoziale risultando, quindi, inclini ad accettare condizioni di lavoro precarie e disagiate, in cui sempre più spesso sono coinvolti gli immigrati, soprattutto, se privi del permesso di soggiorno, i lavoratori minori o i soggetti alla prima esperienza lavorativa, scarsamente consapevoli dei loro diritti.

Bisogna tener presente, inoltre, che l’impiego di lavoratori irregolari si traduce quasi sempre anche nell’evasione quasi sempre totale dagli obblighi in materia di salute e di sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda l’informazione, la formazione, l’addestramento, la sorveglianza sanitaria, etc.

In tali casi i lavoratori si trovano a essere maggiormente esposti agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, pertanto, è facile prevedere che nei controlli finalizzati ad accertare la regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro gli ispettori porranno attenzione anche alle condizioni di sicurezza, specie nel caso di aziende dove la presenza di lavoro “nero” è particolarmente diffuso, e ad applicare anche l’istituto della sospensione dell’attività d’impresa di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Distacco transnazionale

Altro fronte che interessa la sicurezza sul lavoro è quella del distacco transnazionale che, occorre precisare, si configura nell’ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l’impresa, con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato extra UE, distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche se quest’ultima appartenga allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.

Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l’invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia; anche nel 2018, costituirà oggetto di particolare attenzione, quindi, la programmazione e lo svolgimento di specifiche verifiche volte a far emergere fattispecie di distacco transnazionale irregolare o fittizio, in attuazione del compito attribuito all’Ispettorato dal D.Lgs. n. 136/2016, di recepimento della direttiva 2014/67/UE.

L’azione di vigilanza sarà, pertanto, indirizzata a verificare la sussistenza di eventuali indici sintomatici di un utilizzo fraudolento dell’istituto in questione, al fine di contrastare efficacemente l’occupazione irregolare di lavoratori comunitari o extracomunitari coinvolti in operazioni di distacco fittizio, che risulta peraltro spesso connessa a situazioni di vero e proprio sfruttamento lavorativo.

Nei controlli gli ispettori terranno certamente conto anche della Nota dell’Ispettorato 5 giugno 2017, n. 4833, che ha precisato che nel distacco transnazionale di lavoratori resta fermo l’obbligo anche per l’impresa estera del rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/08.

Vigilanza straordinaria: nel mirino la somministrazione di lavoro e gli eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo

Nel piano dei controlli uno spazio particolare è dedicato anche alla vigilanza straordinaria attraverso azioni mirate a settori merceologici ed aree geografiche che saranno preventivamente selezionate; nel documento programmatico, comunque, è previsto che saranno organizzate campagne specifiche di contrasto al caporalato e nel settore della logistica, alle quali andranno ad aggiungersi quelle concernenti la vigilanza sugli eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo e quelle programmate periodicamente con il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Per altro viene sottolineato che poiché l'Italia partecipa alla campagna europea volta alla verifica dell'implementazione della normativa in materia di salute e sicurezza nell'ambito dei lavoratori somministrati e dei lavoratori transnazionali, saranno messe in campo attività che non è chiaro se solo promozionali o anche ispettive riguardanti la somministrazione di lavoro di cui all'art. 30 e ss. del D.Lgs. 81/15.

Le ispezioni in edilizia

Nella programmazione delle ispezioni per il 2018 non poteva mancare, ovviamente, il settore dell'edilizia che storicamente è ad alto rischio per trend infortunistico e malattie professionali.

L'attività ispettiva avrà, quindi, come principali obiettivi la riduzione degli infortuni e la tutela delle condizioni di impiego dei lavoratori edili, da realizzare anche attraverso un efficace coordinamento nell'ambito dei Comitati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/08, e grazie ad una approfondita attività di intelligence basata anche sulle analisi delle notifiche preliminari dei cantieri.

In termini quantitativi il numero di imprese da sottoporre ad accertamenti è fissato in almeno 17.000, la cui distribuzione interregionale verrà successivamente definita in ragione delle risorse umane disponibili nei singoli Uffici.

In termini qualitativi le ispezioni dovranno consentire di raggiungere, attraverso una accurata attività di intelligence, il 60% del rapporto percentuale tra soggetti ispezionati e soggetti irregolari.

Radiazioni ionizzanti, ferrovie e sorveglianza di mercato

Un'aliquota dei controlli sarà, inoltre, destinata alla verifica delle strutture sanitarie complesse e dei settori industriali in cui l'impiego di sorgenti di radiazione ionizzante si presenta quantitativamente significativo, nonché al comparto ferroviario; inoltre, in relazione agli obblighi imposti dall'art. 70 del D.Lgs. 81/08, continuerà l'attività di sorveglianza sulle macchine immesse sul mercato ai sensi delle direttive 98/37/CE e 2006/42/CE.

Per tali aspetti, l'attività di vigilanza tecnica dovrà essere:

- implementata anche in relazione al c. 4 dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08, e tenuto conto del vasto panorama delle macchine marcate CE e del controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES);
- indirizzata all'attività di sorveglianza di mercato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 17/10.

Vigilanza assicurativa

Non resta, infine, che segnalare che nel documento programmatico un capitolo a parte è dedicato alle verifiche sul rispetto della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; i controlli riguarderanno il rischio assicurato ovvero l'accertamento della corretta attribuzione della voce di lavorazione in relazione all'attività effettivamente svolta, per garantire l'uniforme applicazione delle tariffe dei premi.

In tale ambito sono previsti controlli su specifici settori produttivi in evoluzione, nonché verso le imprese che hanno modificato il ciclo lavorativo senza segnalare le opportune variazioni del rischio assicurato; tra le attività previste a titolo esemplificativo occorre segnalare:

- le imprese di produzione di prodotti da forno che hanno automatizzato le fasi del ciclo tecnologico, ampliando l'attività in pastifici a lavorazione meccanica (pastifici);
- le imprese che confezionano abbigliamento e non realizzano "in proprio" tutte le attività ma affidano a terzi alcune fasi della produzione (confezioni);
- imprese che forniscono pasti a domicilio.

I controlli in materia assicurativa sono stati previsti anche per numerose altre attività come la lavorazione di laminati e trafilati per la produzione di cisterne, la manutenzione e sistemazione di aree verdi, il montaggio di infissi e di tende, la cura degli animali da compagnia, la riparazione e manutenzione di computer, etc.

Occorre tener presente che in tale tipologia di verifica assume un notevole rilievo anche il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, spesso acquisito dagli ispettori per verificare la correttezza del rischio assicurato.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 19 marzo 2018)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Gli impianti di estinzione a diluvio

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 18 aprile 2018)

La necessità di proteggere beni ed impianti in presenza di incendi a rapido sviluppo richiede la installazione di impianti di controllo, estinzione e protezione per impianti e/o zone.

I sistemi spray ad acqua, denominati anche impianti a diluvio, sono impianti di estinzione e controllo a funzionamento automatico e manuale, installati a protezione di edifici o oggetti quando si prevede una rapida propagazione dell'incendio e l'acqua è un estinguente idoneo.

Sono costituiti da un'alimentazione idrica, una stazione di controllo, tubazioni dotate di ugelli spray generalmente aperti.

Per la progettazione, installazione e manutenzione, il riferimento normativo principale è la UNI CEN/TS 14816 (Installazioni fisse antincendio – Sistemi spray ad acqua – Progettazione installazione e manutenzione), che integra la UNI EN 12845:2015 (Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione), di cui si applicano seguenti punti:

Punto 4: progettazione documentazione contrattuale;

Punto 8: alimentazioni idriche;

Punto 9 tipo di alimentazione idrica;

Punto 10: pompe;

Punto 13: dimensione e disposizione delle tubazioni;

Punto 15: valvola;

Punto 17: rete di distribuzione;

Punto 18: segnali avvisi ed informazioni;

Punto 19: messa in funzione prove di accettazione ed ispezione periodica;

Punto 20: manutenzione;

Appendice J: precauzione quando un sistema non è completamente operativo;

Appendice H: monitoraggio;

Appendice I: Trasmissione degli allarmi.

La norma UNI CEN/TS 14816 contiene raccomandazioni per la progettazione, installazione e la manutenzione dei sistemi spray ad acqua a diluvio fissi, interni ed esterni ad edifici, impianti industriali ed altre strutture terrestri ed è strutturata in due parti:

- Una parte che tratta i sistemi di spegnimento e controllo:

0. Introduzione;

1. Scopo e campo di applicazione;

2. Riferimenti normativi;

3. Termini e definizioni;

4. Condizioni operative dei sistemi spray ad acqua;

5. Pericoli di incendio e progettazione dei sistemi;

6. Funzionamento simultaneo di impianti spray ad acqua;

7. Condizioni particolari per i sistemi spray ad acqua;

8. Attivazione di sistema;

9. Caratteristiche di progetto ed impieghi degli ugelli spray;

- Una seconda parte, riportata in Appendice A, che riguarda la protezione contro l'irraggiamento.

I Criteri di progettazione

I sistemi spray ad acqua sono adatti per:

-proteggere oggetti, materiali, impianti;

-controllare un incendio da versamento di sostanze;

-la protezione contro l'irraggiamento da calore.

Possono essere utilizzati quando è essenziale che sia scaricata una certa quantità di acqua nello stesso momento sull'intera costruzione o in un'area protetta.

Protezione contro diversi pericoli

Nella tabella seguente sono riportati criteri di progettazione per varie tipologie di pericolo:

Tipologia di pericolo	Criteri di progettazione
Industria del legno: Essicatori di trucioli; Cicloni; Depositi di polveri; Stabilimenti per la lavorazione del legno; Filtri per polveri; Sili per trucioli di legno.	Durata minima di protezione: 30 min. Densità minima di progetto: 5 mm/min. Se si utilizzano sprinkler rilevatori, la loro spaziatura massima deve essere: 3,75.
Nastri convogliatori	Durata minima di protezione 30 min. Densità minima di progetto: 7,5 mm/min. Distanza minima tra rullo ed ugelli spray: 2,5 m. Distanza tra mastro e sprinkler a soffitto: 4 m. Area massima per sprinkler con protezione a soffitto: 12 m ² . Il rilevamento dell'incendio o l'azionamento manuale devono attivare il sistema spray ed il nastro deve fermarsi automaticamente.
Passerelle per cavi all'interno di edifici	Durata minima di protezione 30 min. Densità minima di progetto: 7,5 mm/min. Lunghezza operativa minima: 30 m o la lunghezza della zona isolata da una separazione resiste al fuoco, se minore.
Trasformatori a bagno d'olio	Applicabile con distanza di sicurezza di 5 m o separazione REI 60 Modalità soppressione: Durata minima di protezione 5 min. Densità minima di progetto: 15/30 mm/min. Modalità controllo: Durata minima di protezione 60 min. Densità minima di progetto: 10 mm/min.
Centrali elettriche	Protezione depositi carbone: Durata minima di protezione 90 min. Densità minima di progetto: 7,5 mm/min. Area massima per ugello: 9 m ² . Per altri ambienti (turbine, pompe ad ilio ecc.): Durata minima di protezione 30 min. Densità minima di progetto: 10 mm/min.
Inceneritori	Devono essere protetti il trasporto, deposito, tramogge, frammentazione rifiuti sfusi, ambienti raccolta, raccolta rifiuti tossici, ambienti con unità idrauliche (presenza di oli). Durata minima di protezione 60 min. Densità minima di progetto: 20 mm/min.

Protezione liquida infiammabili con sistemi ad acqua a media ed alta velocità	Il dimensionamento è effettuato sulla base di Densità di progetto; Punto infiammabilità; Altezza soffitto; Scelta dell'angolo di scarica ed altezza dell'ugello. Utilizzando le tabelle e curve di controllo riportate nella normativa.
---	--

Attivazione del sistema

I sistemi devono essere ad azionamento automatico e dotati di sistemi di attivazione manuale supplementari.

31

Quando i sistemi sono azionati soltanto mediante attivazione manuale, devono sempre essere sotto il controllo di personale qualificato.

Protezione contro l'irraggiamento

Una efficace protezione si ottiene erogando acqua direttamente sulle strutture per eliminare o ridurre il trasferimento di calore generato dall'incendio.

Nella tabella seguente sono riportati criteri di progettazione per varie tipologie di pericolo:

Struttura/impianto da proteggere	Criteri di progettazione
Recipienti in pressione fuori terra contenenti gpl	Densità 10 mm/min. Distanza ugelli non superiore a 3,7 m Altezza ugelli 0,35 m dalla superficie. Per superfici sferiche o orizzontali, gli ugelli devono avere profili di spruzzature che si sovrappongono.
Serbatoi liquidi infiammabili a pressioni atmosferica	Densità 10 mm/min. Distanza verticale ugelli non superiore a 5 m. Altezza ugelli 0,35 m dalla superficie. Protezione del tetto. Densità: Fino a 20 m: 1,114 mmm/min. Da 20 a 80: 1,114 – 0,0057 d.
Strutture, strutture portatubi, passerelle per cavi	Densità 4-10 mm/min. Distanza ugelli non superiore a 3 m. Altezza ugelli 0,35 m dalla superficie.
Trasformatori	Densità 10 mm/min.– almeno 6 mm/min. al suolo. Spazi di lunghezza superiore a 0,3 m devono essere protetti singolarmente.

Superficie verticali di un un edificio	Densità di progetto: 10 mm/min. sulla superficie esposta. Durata minima della protezione: 60 min.
--	--

La sicurezza antincendio sulle navi passeggeri

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 5 aprile 2018)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo il decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 25, che costituisce la nuova disposizione di sicurezza per le navi da passeggeri. Il provvedimento è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/844 del 27 maggio 2016, della Commissione Europea, che modifica la precedente direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La nuova regola tecnica prevede un riesame globale della sicurezza delle navi da passeggeri ed è tesa a semplificare le disposizioni e a ridurre i costi amministrativi, aumentando nel contempo il livello di sicurezza dei viaggi via mare. Le norme di sicurezza, che stabiliscono le specifiche tecniche che le navi devono rispettare in settori quali la costruzione, la stabilità e la protezione antincendio, sono entrate in vigore il 29 marzo 2018.

Classificazione delle navi passeggeri

Ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano:

- **classe A:** navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;
- **classe B:** navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa;
- **classe C:** navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
- **classe D:** navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.

Le regole tecniche si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D, adibite a viaggi nazionali. Le navi esistenti delle classi C e D non sono tenute a conformarsi alle regole tecniche, purché l'amministrazione dello Stato di bandiera garantisca che le navi sono conformi alle norme nazionali in vigore in detto Stato e che tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.

Ecco i nuovi requisiti di sicurezza antincendio più importanti previsti dalla nuova disposizione normativa.

Principi fondamentali della protezione contro gli incendi

Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi sono i seguenti:

1. prevenire il verificarsi di incendi ed esplosioni;
2. ridurre il rischio per le vite umane causato dal fuoco;

3. ridurre il rischio di danni causati dal fuoco alla nave, al suo carico e all'ambiente;
4. contenere, controllare ed estinguere incendi ed esplosioni nel compartimento di origine;
5. fornire mezzi di sfuggita adeguati e prontamente accessibili da parte dei passeggeri e dell'equipaggio.

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza, in relazione al tipo di nave e al potenziale rischio di incendio, le basi fondamentali delle le regole antincendio possono essere riassunte come di seguito:

1. divisione della nave in zone verticali principali con delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica;
2. separazione dei locali di alloggio dal resto della nave mediante delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica;
3. uso limitato di materiali combustibili;
4. segnalazione di ogni incendio nella zona di origine;
5. contenimento ed estinzione di qualunque incendio nel luogo di origine;
6. protezione dei mezzi di sfuggita (o di esodo) o di accesso per la lotta contro gli incendi;
7. prontezza d'uso delle attrezzature per l'estinzione degli incendi;
8. riduzione al minimo delle possibilità di ignizione dei vapori infiammabili del carico.

Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi devono essere raggiunti assicurando la conformità con i prescritti requisiti stabiliti dalla normativa oppure attraverso una progettazione alternativa che sia conforme alla parte F del capitolo II-2 rivisto di SOLAS 1974, e riguardante le navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003.

Definizioni

Divisioni di classe «A»: divisioni formate da paratie e ponti conformi ai seguenti requisiti:

- costruzione in acciaio o materiale equivalente;
- idoneo irrobustimento;
- costruzione tale da impedire il passaggio di fumo e fiamme al termine di una prova standard del fuoco della durata di un'ora;
- coibentazione con materiali non combustibili approvati;

- l'Amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia o di ponte per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura.

Divisioni di classe «B»: divisioni formate da paratie, ponti, soffittature o rivestimenti conformi ai seguenti requisiti:

- costruzione tale da impedire il passaggio di fiamma al termine della prima mezz'ora della prova standard del fuoco;
- grado di coibentazione tale che la temperatura media della parte non esposta non superi di oltre 140 °C la temperatura iniziale.

35

Divisioni di classe «C»: divisioni costruite in materiali non combustibili approvati.

Stazioni di comando: i locali dentro i quali sono sistemate le apparecchiature radio, le apparecchiature principali di navigazione, la sorgente di emergenza di energia elettrica o nei quali sono centralizzati le installazioni per la segnalazione degli incendi e i dispositivi antincendio.

Stazione di comando centrale: stazione di comando nella quale sono centralizzate le seguenti funzioni di controllo e segnalazione:

- impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi;
- impianti automatici a «sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi;
- pannelli indicatori delle porte tagliafuoco;
- chiusure delle porte tagliafuoco;
- pannelli indicatori delle porte stagne;
- chiusure delle porte stagne;
- ventilatori;
- allarmi generale/incendio;
- impianti di comunicazione compresi i telefoni; e
- microfoni per gli impianti di informazione pubblica.

Mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio di incendio:

- tutti i mobili fissi come scrittoi, armadi, toelette, scrivanie, cassettoni siano interamente costruiti con materiale non combustibile approvato;

- tutto l'arredamento amovibile, come sedie, divani, tavoli, abbia ossatura di materiale non combustibile;
- tutti i tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi abbiano una resistenza alla propagazione della fiamma che non sia inferiore a quella di un articolo di lana di massa $0,8 \text{ kg/m}^2$ in base alla risoluzione IMO A.471 (XII) e successive modifiche.
- tutti i rivestimenti dei pavimenti abbiano una resistenza alla propagazione della fiamma che non sia inferiore a quella di un articolo di lana equivalente utilizzato allo stesso fine.

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE

Pompe da incendio

Tutte le navi devono essere provviste di pompe da incendio, collettore principale d'incendio, prese, manichette e boccalini (lance antincendio) conformi ai requisiti della norma.

Le pompe da incendio devono poter erogare, ai fini antincendio, una portata d'acqua non inferiore a due terzi di quella prescritta per le pompe di sentina. Ciascuna delle pompe prescritte deve avere una portata non inferiore a $25 \text{ m}^3/\text{h}$. In ogni situazione, ciascuna di tali pompe deve poter erogare almeno i due getti d'acqua prescritti.

Le navi devono essere provviste di pompe da incendio azionate ad energia meccanica in funzione del numero di passeggeri:

- fino a 500 passeggeri: almeno due, una delle quali può essere azionata dal motore principale;
- oltre di 500 passeggeri: almeno tre, una delle quali può essere azionata dal motore principale.

Con due pompe contemporaneamente in funzione deve essere mantenuta, a tutte le prese, la seguente pressione minima:

Navi	Nuove	Esistenti
Oltre 500 passeggeri	$0,4 \text{ N/mm}^2$	$0,3 \text{ N/mm}^2$
fino a 500 passeggeri	$0,3 \text{ N/mm}^2$	$0,2 \text{ N/mm}^2$

Il numero e la posizione delle prese devono essere tali che almeno due distinti getti d'acqua possano raggiungere qualsiasi parte della nave di norma accessibile ai passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione e qualsiasi parte di ogni locale da carico.

Nei locali di alloggio e di servizio e nei locali macchine, il numero e la posizione delle prese da incendio devono essere tali da soddisfare le disposizioni quando tutte le porte stagne e tutte le porte delle paratie delle zone verticali principali sono chiuse.

1. Impianti fissi di estinzione incendi a gas

Le tubazioni necessarie per convogliare l'agente estinguente nei locali protetti devono essere dotate di

valvole di comando contrassegnate in modo da indicare chiaramente i compartimenti serviti. Devono essere prese opportune misure per prevenire l'immissione accidentale dell'agente estinguente in un qualsiasi locale. Il posizionamento degli ugelli erogatori devono essere tali da assicurare un'efficace distribuzione dell'agente estinguente.

La nave deve essere dotata di mezzi atti a chiudere dall'esterno dei locali protetti tutte le aperture che possano consentire l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas.

Devono essere predisposti mezzi atti a inviare automaticamente un segnale acustico di allarme dell'immissione dell'agente estinguente in ogni locale nel quale ha accesso il personale. L'allarme deve restare in funzione per un periodo di tempo adeguato prima dell'immissione dell'agente estinguente.

I dispositivi di comando di ogni impianto fisso di estinzione incendi a gas devono essere facilmente accessibili e semplici da azionare. In ciascun posto devono essere apposte chiare istruzioni relative al funzionamento dell'impianto per la sicurezza del personale.

2. Impianti ad anidride carbonica

Per i locali da carico, la quantità di anidride carbonica disponibile deve essere sufficiente a fornire un volume minimo di gas libero uguale al 30% del volume lordo del maggior compartimento da carico della nave.

L'impianto fisso deve poter scaricare nel locale l'85% del gas prescritto entro 2 minuti. La scarica dell'anidride carbonica nel locale protetto e il funzionamento dell'impianto di allarme devono essere garantiti da due comandi distinti. Un comando deve servire per scaricare il gas dai suoi contenitori, l'altro comando deve servire ad aprire la valvola della tubazione che convoglia il gas nel locale protetto. I due comandi devono essere situati entro una cassetta di scarica chiaramente identificata per il locale protetto.

3. Impianti a schiuma a bassa espansione nei locali macchine

L'impianto fisso di estinzione incendi a schiuma a bassa espansione, ove presente, deve poter scaricare entro 5 minuti, mediante erogatori di scarica fissi, un quantitativo di schiuma sufficiente a coprire, per uno spessore di 150 mm, la più ampia superficie sulla quale è possibile che si sparga il combustibile. La schiuma deve essere idonea all'estinzione di incendi da combustibile. L'impianto deve essere provvisto di mezzi in grado di garantire un'efficace distribuzione della schiuma ad appositi erogatori di scarica.

Il rapporto di espansione della schiuma non deve superare 12 a 1. I dispositivi di comando di ogni impianto di tale tipo devono essere facilmente accessibili.

4. Impianti a schiuma ad alta espansione nei locali macchine

Ogni impianto fisso di estinzione incendi a schiuma ad alta espansione prescritto, situato nei locali macchine, deve poter scaricare rapidamente, tramite erogatori fissi di scarica, un quantitativo di schiuma sufficiente a riempire il più grande locale da proteggere, in ragione di almeno 1 metro di spessore di schiuma al minuto. La quantità di liquido schiumogeno disponibile deve essere sufficiente a produrre un volume di schiuma equivalente a cinque volte il volume del più grande locale da proteggere. Il rapporto di espansione della schiuma non deve superare 1000 a 1.

Il generatore di schiuma, le sorgenti di energia, il liquido schiumogeno e i dispositivi di comando dell'impianto devono essere facilmente accessibili.

5. Impianti ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine

Ogni impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione, situato nei locali macchine, deve essere munito di ugelli spruzzatori di tipo approvato. Il numero e la sistemazione degli ugelli spruzzatori devono essere tali da garantire un'efficace distribuzione media d'acqua pari ad almeno 5 litri/m² al minuto nei locali da proteggere.

Estintori d'incendio portatili

Tutti gli estintori d'incendio devono essere di tipo approvato. La capacità degli estintori a liquido portatili prescritti non deve essere superiore a 13,5 litri e inferiore a 9 litri. Estintori di altro tipo devono essere maneggevoli e avere una capacità di estinzione non inferiore a quella di un estintore a liquido da 9 litri.

Gli estintori ad anidride carbonica non devono essere sistemati nei locali di alloggio. Nelle stazioni di comando e negli altri locali che ospitano apparecchiature elettriche o elettroniche o apparecchiature necessarie per la sicurezza della nave, devono essere presenti estintori i cui agenti estinguenti non conducano l'elettricità e non danneggino le apparecchiature e gli impianti.

Gli estintori devono essere sistemati in modo da essere pronti per l'uso in luoghi visibili, che possano essere raggiunti facilmente in caso di incendio e in maniera tale che la loro funzionalità non sia danneggiata dalle intemperie, dalle vibrazioni o da altri fattori esterni.

Non sono ammessi estintori d'incendio contenenti agenti estinguenti che sprigionino gas tossici in quantità tali da nuocere alle persone o che emettano gas dannosi per l'ambiente.

Il numero minimo di estintori è stabilito come di seguito riportato:

- nei locali di alloggio e di servizio gli estintori portatili devono essere collocati in modo che nessun estintore si trovi a più di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale;
- un estintore idoneo per l'uso in aree ad alto voltaggio deve essere collocato in prossimità di pannelli elettrici o di pannelli di derivazione, aventi una potenza di 20 kW o superiore;
- nelle cucine gli estintori devono essere collocati in modo che nessun estintore si trovi a più di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale;
- un estintore deve essere collocato in prossimità dei magazzini contenenti prodotti facilmente infiammabili;
- almeno un estintore deve essere collocato in plancia e in ciascuna stazione di comando.

Gli estintori portatili devono essere periodicamente ispezionati e sottoposti a prova di funzionamento.

Estinzione degli incendi nei locali macchine

I locali macchine di categoria A devono essere provvisti di uno dei seguenti impianti fissi di estinzione

incendi:

- un impianto a gas oppure un impianto equivalente ad acqua;
- un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma ad alta espansione;
- un impianto ad acqua spruzzata.

Inoltre deve essere presente di almeno un apparecchio schiumogeno portatile ed estintori a schiuma di tipo approvato, della capacità di almeno 45 litri o equivalenti, collocati in modo che ciascun estintore sia a distanza inferiore a 10 metri da un qualsiasi punto del locale. Ogni locale macchine deve essere provvisto di almeno due nebulizzatori d'acqua.

39

Impianti automatici «Sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi

L'impianto automatico «sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi deve entrare in funzione immediatamente in qualsiasi momento senza richiedere l'intervento dell'equipaggio. Ogni parte dell'impianto che possa essere sottoposta a temperature di congelamento deve essere opportunamente protetta contro il gelo. L'impianto deve essere tenuto carico alla pressione prescritta.

Ciascuna sezione di testine spruzzatrici (sprinkler) deve comprendere dispositivi atti ad inviare automaticamente un segnale d'allarme ottico e acustico a uno o più centralini, indicanti la sezione in cui si è sviluppato l'incendio, ogni qualvolta una testa spruzzatrice entra in funzione. Inoltre, devono essere installati allarmi ottici e acustici, in modo da assicurare che il segnale d'allarme sia immediatamente ricevuto dall'equipaggio.

L'impianto «sprinkler» deve essere collegato al collettore principale d'incendio tramite una valvola di non ritorno, a intercettazione manuale, che impedisca all'acqua di defluire dall'impianto verso il collettore principale di incendio.

Impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi

Ogni impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi prescritto, completo di avvisatori di incendio a comando manuale, deve essere capace di entrare immediatamente in funzione in qualsiasi momento.

Le sorgenti di energia e i circuiti elettrici necessari per l'azionamento dell'impianto devono essere provvisti di dispositivi che segnalino la mancanza di energia o una situazione di guasto. Al verificarsi di una situazione di guasto, al centralino di segnalazione deve mettersi in funzione un segnale ottico e acustico di guasto. Tale segnale deve essere distinto da quello di segnalazione di incendio.

Gli avvisatori automatici di incendio e gli avvisatori di incendio a comando manuale devono essere raggruppati in sezioni.

L'attivazione di qualsiasi avvisatore automatico di incendio o di qualsiasi avvisatore di incendio a comando manuale deve mettere in funzione un segnale d'incendio ottico e acustico nel centralino di segnalazione e nei pannelli di avviso incendio. Il centralino di segnalazione deve essere posizionato in plancia o nella principale stazione antincendio. Il funzionamento dell'impianto di rilevazione di incendi

deve essere periodicamente provato.

Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante ed altri liquidi infiammabili

Non deve essere impiegato combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 60 °C. Per i generatori di emergenza può essere impiegato combustibile liquido con punto di infiammabilità non inferiore a 43 °C.

In una nave che utilizzi combustibile liquido, le sistemazioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e all'uso del combustibile liquido devono essere tali da non compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo e devono soddisfare almeno le seguenti disposizioni:

- Per impedire l'accumulo di vapori di infiammabile, la ventilazione dei locali macchine deve essere sufficiente in tutte le normali condizioni.
- Per quanto possibile, i serbatoi per il combustibile liquido devono far parte della struttura della nave e devono essere sistemati al di fuori dei locali macchine.
- Nessun serbatoio per il combustibile liquido deve trovarsi in un luogo dove spruzzi o perdite, venendo a contatto con superfici calde, possano costituire pericolo di incendio.

40

Le disposizioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e all'uso dell'olio impiegato negli impianti di lubrificazione sotto pressione devono essere tali da garantire la sicurezza della nave e delle persone a bordo.

Equipaggiamenti da vigile del fuoco

Gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al Codice dei sistemi antincendio SOLAS e il corredo individuale deve includere:

- una veste protettiva di materiale atto a proteggere la pelle dal calore radiante del fuoco e dalle bruciature o scottature da vapore; la superficie esterna deve essere impermeabile;
- stivali e guanti di gomma o di altro materiale non conduttore di elettricità;
- un casco rigido che assicuri una protezione efficace contro gli urti;
- una lampada elettrica portatile di sicurezza di tipo approvato, con periodo minimo di funzionamento di tre ore;
- una ascia da vigile del fuoco.

Deve essere previsto un apparecchio di respirazione di tipo approvato costituito da un apparecchio autorespiratore ad aria compressa (SCBA), con bombole d'aria compressa contenenti almeno 1200 litri di aria libera, capace di funzionare per almeno 30 minuti. Ogni SCBA deve essere provvisto di bombole di ricambio cariche aventi una capacità di riserva d'aria libera pari ad almeno 2400 litri.

Le navi devono tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Gli equipaggiamenti da vigile del

fuoco e i corredi individuali devono essere sistemati in modo da essere facilmente accessibili e pronti per l'uso.

Piani di controllo antincendio

In tutte le navi devono essere permanentemente esposti, ad uso degli ufficiali della nave, i piani generali indicanti chiaramente, per ogni ponte, le stazioni di comando, le varie zone tagliafuoco delimitate da divisioni di classe A, le zone delimitate da divisioni di classe B, nonché i particolari degli impianti di rilevazione e segnalazione di incendi, dell'impianto di estinzione incendi «sprinkler», dei mezzi per l'estinzione degli incendi, dei mezzi di accesso ai vari compartimenti, ponti e degli impianti di ventilazione, ivi compresi la posizione di comando dei ventilatori, le ubicazioni delle serrande di chiusura delle condotte di ventilazione e i numeri di identificazione dei ventilatori che servono ciascuna zona.

41

Prontezza operativa e manutenzione

Ogniquale volta la nave è in servizio, gli impianti e le apparecchiature antincendio devono essere mantenuti pronti per l'uso devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento. Il piano di manutenzione deve includere almeno i seguenti impianti e apparecchiature antincendio:

1. collettore principale d'incendio, pompe da incendio e prese da incendio incluse manichette e boccalini;
2. impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi;
3. impianti fissi di estinzione incendi e altre apparecchiature di estinzione incendi;
4. impianti automatici «sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi;
5. impianti di ventilazione che comprendono serrande tagliafuoco e tagliafumo, ventilatori e relativi comandi;
6. arresto di emergenza dell'alimentazione del combustibile;
7. porte tagliafuoco e relativi comandi;
8. impianti di allarme per emergenze generali;
9. apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza;
10. estintori portatili con relative ricariche;
11. equipaggiamenti da vigile del fuoco.

Piani antincendio, istruzioni, addestramento a bordo ed esercitazioni

I membri dell'equipaggio devono ricevere istruzioni sulla sicurezza contro gli incendi a bordo della nave e sui compiti loro assegnati. Devono essere organizzate squadre responsabili dell'estinzione degli incendi. Tali squadre devono essere in grado di svolgere i propri compiti in qualsiasi momento mentre

la nave è in servizio.

I membri dell'equipaggio devono essere addestrati, secondo il manuale di addestramento, all'utilizzo degli apprestamenti antincendio della nave, compreso l'uso degli apparecchi autorespiratori di emergenza, nonché conoscere l'ubicazione e il funzionamento di tutti gli impianti o apparecchiature antincendio che può essere loro richiesto di utilizzare. Il manuale d'addestramento deve riportare in dettaglio quanto segue:

1. pratiche e precauzioni generali in materia di sicurezza contro gli incendi relativamente ai pericoli connessi al fumo, ai potenziali pericoli elettrici, ai liquidi infiammabili e ad altri potenziali pericoli simili comunemente presenti a bordo;
2. istruzioni generali sulle attività e sulle procedure antincendio, incluse le procedure per la notifica di un incendio e l'uso di avvisatori d'incendio a comando manuale;
3. significati degli allarmi della nave;
4. funzionamento e uso degli impianti e delle apparecchiature antincendio;
5. funzionamento e uso delle porte tagliafuoco;
6. funzionamento e uso delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;
7. impianti e apparecchiature di sfuggita.

I piani antincendio devono contenere le informazioni e le istruzioni necessarie per effettuare le operazioni legate al normale funzionamento della nave e alla movimentazione del carico in modo sicuro rispetto ai rischi d'incendio. Deve includere informazioni concernenti le responsabilità dell'equipaggio in materia di sicurezza generale della nave contro gli incendi durante le operazioni di carico e scarico e durante la navigazione.

Resistenza al fuoco delle strutture

Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti e le tughe devono essere costruiti in acciaio o altro materiale equivalente ed il «tempo di esposizione al fuoco prescritto» deve essere conforme ai gradi di resistenza al fuoco e coibentazione prescritti. Quando a divisioni quali ponti e paratie laterali è attribuito un grado di resistenza al fuoco B-0, il «tempo di esposizione al fuoco prescritto» deve essere mezz'ora.

La coibentazione degli elementi della struttura in lega di alluminio delle divisioni di classe A o B deve essere tale che la temperatura del nucleo della struttura non superi la temperatura ambiente di 200 °C. Particolare attenzione deve essere riservata alla coibentazione degli elementi in lega di alluminio, quali colonne, puntelli o altri elementi strutturali.

Per le navi che trasportano più di 36 passeggeri, lo scafo, le sovrastrutture e le tughe devono essere suddivisi in zone verticali principali, mediante divisioni di classe A-60. Laddove un ponte scoperto, un locale igiene o locale simile, una cassa per il combustibile liquido, uno spazio vuoto o un locale per macchine ausiliarie a rischio minimo di incendio, la classe può essere ridotta a A-0. Per le navi nuove

che non trasportano più di 36 passeggeri, lo scafo, le sovrastrutture e le tughe utilizzati come locali di alloggio e di servizio devono essere suddivise in zone verticali principali mediante divisioni di classe A.

Per le navi che trasportano più di 36 passeggeri, tutte le paratie per le quali non sono prescritti i requisiti della classe A devono essere divisioni almeno di classe B o C.

Mezzi di sfuggita (o di esodo)

In tutti i locali per passeggeri e nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio, esclusi i locali macchine, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido (o di esodo) per raggiungere il ponte di imbarco sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio.

Sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno o locale o gruppo di locali similmente delimitati, devono essere installati due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno indipendente dalle porte stagne. Sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona verticale principale o da ciascun locale o gruppo di locali delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che costituisca un mezzo di sfuggita verticale.

In genere tutti i locali devono essere provvisti di due mezzi di sfuggita o di accesso. Nelle navi nuove delle classi A, B, C e D di lunghezza pari o superiore a 24 metri, non sono ammessi corridoi, disimpegni o parti di corridoi da cui vi sia un solo percorso di sfuggita.

Nelle zone di servizio sono ammessi corridoi ciechi necessari per il funzionamento della nave, come ad esempio stazioni per l'olio combustibile e corridoi di alimentazione longitudinali, a condizione che tali corridoi ciechi siano separati dalle zone di alloggio dell'equipaggio e che siano inaccessibili dalle zone di alloggio dei passeggeri.

Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile, chiusa in un cofano, che assicuri una protezione continua contro l'incendio dalla sua base fino al corrispondente ponte di imbarco. Tale accesso diretto deve essere provvisto di impianto di illuminazione di emergenza. Le delimitazioni prospicienti le scale e i passaggi esterni e scoperti che formano parte di un percorso di sfuggita devono essere protette dall'incendio.

La larghezza, il numero e la continuità dei mezzi di sfuggita devono avere precisi requisiti. Le scale devono avere una larghezza netta di almeno 900 mm, se praticabile, ma in nessun caso la larghezza deve essere inferiore a 600 mm. Le scale devono essere provviste di corrimano su ciascun lato, la larghezza netta minima delle scale deve essere aumentata di 10 mm per ogni persona prevista oltre il numero di 90. La larghezza netta massima tra i corrimano dove le scale sono più larghe di 900 mm deve essere di 1800 mm.

Il numero totale di persone da evacuare attraverso tali scale deve essere assunto pari a due terzi dell'equipaggio e al numero totale di passeggeri presenti nei locali serviti da tali scale. Tutte le scale dimensionate per più di 90 persone devono essere allineate secondo la direzione longitudinale della nave.

Le aperture delle porte, i corridoi e i pianerottoli intermedi compresi nei mezzi di sfuggita devono essere dimensionati secondo lo stesso criterio delle scale. Le scale senza interposizione di pianerottolo

non devono avere un angolo di inclinazione maggiore di 45°. Le porte delle cabine e del salone e le porte lungo i percorsi di sfuggita in direzione dell'uscita devono potersi aprire dall'interno senza l'uso di chiavi. In nessun caso gli ascensori debbono essere considerati come uno dei mezzi di sfuggita prescritti.

Attraversamenti e aperture nelle divisioni di classe A e B

Tutte le aperture nelle divisioni di classe A devono essere munite di mezzi di chiusura aventi una resistenza al fuoco almeno uguale a quella delle divisioni sulle quali sono sistemate.

Tutte le porte, e i relativi telai, sistemati sulle divisioni di classe A, come pure i dispositivi per tenerle chiuse, devono essere costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco e al passaggio del fumo e delle fiamme equivalenti a quella delle paratie nelle quali le porte sono installate. Tali porte e relativi telai devono essere in acciaio o altro materiale equivalente.

Protezione delle scale e degli ascensori nei locali di alloggio e di servizio

Tutte le scale devono essere di acciaio, con struttura a telaio, e devono essere racchiuse con divisioni di classe A, con efficaci mezzi di chiusura per tutte le aperture. In un locale pubblico possono essere sistemate scale senza alcuna protezione purché esse si trovino completamente all'interno di tale locale.

Impianti di ventilazione

Le condotte di ventilazione, comprese le condotte a singola o doppia parete, devono essere di acciaio o di altro materiale equivalente. Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente accessibili. Le condotte di ventilazione devono essere provviste di portelli per l'ispezione e la pulizia, in prossimità delle serrande tagliafuoco.

Tutti gli impianti di ventilazione meccanica, devono essere muniti di comandi in modo che tutti i ventilatori possano essere arrestati.

Finestrini e portellini

Tutti i finestrini e i portellini sulle paratie dei locali di alloggio, di servizio e delle stazioni di comando, devono essere costruiti in modo da salvaguardare i requisiti di resistenza al fuoco delle paratie.

I finestrini prospicienti i mezzi collettivi di salvataggio, le zone di imbarco e i punti di riunione, le scale esterne e i ponti scoperti utilizzati come percorsi di sfuggita, e i finestrini posti al di sotto dei punti di imbarco su scivoli e zattere di salvataggio devono essere di tipo resistente al fuoco.

Limitazioni all'uso di materiali combustibili

Fatta eccezione per i locali da carico, i locali posta, i depositi bagagli e le celle refrigerate dei locali di servizio, tutti i rivestimenti e relativi sostegni, le soffittature e le coibentazioni devono essere di materiale non combustibile. Paratie e ponti parziali devono essere anch'essi di materiale non combustibile.

I rivestimenti impermeabilizzanti e gli adesivi adoperati per la coibentazione degli impianti di refrigerazione, possono essere combustibili, ma la loro quantità deve essere limitata. Le seguenti superfici devono possedere la caratteristica di limitata attitudine a propagare la fiamma:

- superfici esposte dei corridoi e dei cofani scale, delle paratie e dei rivestimenti delle delimitazioni perimetrali e dei soffitti in tutti i locali di alloggio e di servizio e in tutte le stazioni di comando;
- superfici di spazi nascosti o inaccessibili nei locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando.

Impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi e impianti automatici a «Sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi

Sulle navi che trasportano fino a 36 passeggeri e sulle navi di lunghezza inferiore ai 24 metri, deve essere installato in ogni parte di ciascuna zona separata, sia verticale sia orizzontale, in tutti i locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, fatta eccezione per i locali che non presentano un sostanziale rischio di incendio, uno dei seguenti impianti:

1. un impianto fisso con rilevazione e segnalazione di incendi;
2. un impianto automatico a «sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi.

Le navi che trasportano più di 36 passeggeri, devono essere dotate di un impianto automatico a «sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi, in tutti i locali di servizio, le stazioni di comando e i locali di alloggio, inclusi corridoi e scale.

Deve inoltre essere installato un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi installato e realizzato in modo da rivelare la presenza di fumo nei locali di servizio, nelle stazioni di comando e nei locali di alloggio, compresi i corridoi e le scale.

Impianto di allarme di emergenza

Ogni nave deve essere provvista di impianto di allarme generale di emergenza, che deve essere destinato a chiamare i passeggeri e l'equipaggio ai punti di riunione e a dare inizio alle operazioni previste nel ruolo di appello. In tutte le navi che trasportano più di 36 passeggeri, l'impianto di allarme di emergenza deve essere integrato con un impianto di informazione pubblica utilizzabile dalla plancia.

Gli impianti di allarme generale di emergenza devono essere udibili in tutte le cabine, sui luoghi di lavoro normali dell'equipaggio e su tutti i ponti scoperti.

Istruzioni di emergenza

A ogni persona a bordo devono essere fornite chiare istruzioni, da seguire in caso di emergenza. Le istruzioni di emergenza devono essere esposte in posizioni facilmente visibili in tutta la nave. Illustrazioni e istruzioni in lingue appropriate devono essere affisse nelle cabine dei passeggeri e poste in evidenza nei punti di riunione e negli altri locali per passeggeri onde informarli su:

- punti di riunione;
- operazioni essenziali da eseguire in caso di emergenza;
- modo di indossare le cinture di salvataggio.

L'adeguamento antincendio di scuole e asili nido

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 5 aprile 2018)

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il d.m. 21 marzo 2018 relativo all'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole e ad asili nido. La disposizione normativa, emanata di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilisce alcune indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado e ad asili nido.

L'art. 2 del decreto ministeriale indica che le attività di adeguamento al d.m. 26 agosto 1992 degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo i seguenti tre livelli di priorità:

livello di priorità a):

7.1 Impianto elettrico di sicurezza, limitatamente a:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

8. Sistemi di allarme;

9.2. Estintori;

10. Segnaletica di sicurezza;

12. Norme di esercizio.

livello di priorità b):

6.1. Spazi per esercitazioni;

6.2. Spazi per depositi;

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;

6.6.1 Spazi per servizi logistici – Mense;

9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.

livello di priorità c):

restanti disposizioni del d.m. 26 giugno 1992.

Le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici potranno essere effettuate, in alternativa, con l'applicazione delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi di cui al d.m. 3 agosto 2015 e alla regola tecnica verticale di cui al d.m. 7 agosto 2017.

Per quanto attiene gli asili nido, l'art. 3 del decreto ministeriale indica che le attività di adeguamento al d.m. 16 luglio 2014 degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido potranno essere realizzate secondo i seguenti tre livelli di priorità:

livello di priorità a):

6.3 Servizi di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;

- 6.4. Illuminazione di sicurezza;
- 7.2. Estintori;
- 9. Sistemi di allarme;
- 10. Segnaletica di sicurezza;
- 11. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
- 12. Informazione e formazione antincendio.

livello di priorità b):

- 6.1 Impianti elettrici – Generalità;
- 6.2. Sezionamento di emergenza;
- 6.3. Servizi di sicurezza:

- a) c) rivelazione.

livello di priorità c):

restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del 16 luglio 2014.

Devono inoltre essere osservati, sia per gli edifici scolastici che per gli asili nido, gli obblighi procedurali in materia di prevenzione incendi ed in particolare l'articolo 3 del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla valutazione preventiva del progetto da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco, per le attività ricadenti nelle categorie B e C del d.P.R. 151/11.

Occorre osservare, tuttavia, che attualmente il d.m. 21 marzo 2018 risulta privo di pratica applicazione poiché alla data del 31 dicembre 2017 sono scaduti i termini di adeguamento alla normativa antincendio, sia degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, sia degli edifici e locali adibiti ad asili nido.

L'emanazione del d.m. 21 marzo 2018 fa quindi presumere l'intenzione del legislatore di prorogare ulteriormente, con un futuro provvedimento, i termini di adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici ed asili nido, anche al fine di dare attuazione al Fondo Progettazione Enti Locali, di cui all'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto appositi stanziamenti destinati alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, compresi gli edifici scolastici e gli asili nido.

Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 21 marzo 2018

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 29 marzo 2018, n. 74

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Preambolo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Articolo 2

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere

realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Articolo 3

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

Articolo 4

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Giurisprudenza

Corte di cassazione - IV sezione penale - Sentenza 27 aprile 2018 n. 18409

Il responsabile della sicurezza non può ignorare i guasti

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 3 maggio 2018)

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte di eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in virtù della disposizione generale contenuta nell'articolo 2087 del codice civile, egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

50

E' tale uno dei principi espressi dalla IV sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 18409/2018 depositata il 27 aprile scorso, la quale si addentra anche sulla individuazione delle responsabilità penali all'interno di una organizzazione complessa, come quella oggetto di causa.

Proprio su tale aspetto la Suprema corte conferma che, verificandosi tale fattispecie, non può attribuirsi in via automatica all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui esso ha dovuto operare.

Il fatto oggetto di causa, riguarda il grave infortunio occorso a un dipendente che doveva porre rimedio al malfunzionamento di un sensore di riempimento e, quindi, provvedere a un reset di tipo manuale con la necessità di oscurare con entrambe le mani il sensore posizionato in cima a un silos a circa quattro metri da terra. Per effettuare tale operazione ha utilizzato una scala a pioli, ma durante l'intervento ha perso l'equilibrio ed è caduto infortunandosi.

Premesso quanto sopra e, fermo restando il generale principio sopra richiamato, esso tuttavia non è apparso applicabile nel caso specifico dove l'imputato-ricorrente, direttore dello stabilimento e procuratore con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è dichiarato non a conoscenza del malfunzionamento e, quindi, della pericolosa operazione compiuta dai dipendenti per supplire all'intervento dei manutentori.

Ha appreso, dunque, del guasto per una sua colpevole inerzia, dal momento che, proprio nella sua qualità di direttore dello stabilimento con delega alla sicurezza, avrebbe dovuto sottoporre gli impianti dello stabilimento a regolare e approfondita manutenzione.

Attività, quest'ultima, finalizzata, come chiaramente desumibile dal contenuto dell'articolo 64 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) a rilevare ed eliminare eventuali difetti che, come nel caso di specie, potessero pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In altri termini, la sentenza, entrando più nel dettaglio, stabilisce che il soggetto che riveste la posizione di garanzia deve dapprima impartire le necessarie indicazioni per ovviare a eventuali criticità

presenti nello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei dipendenti, provvedendo, in particolare, a predisporre un regolare e frequente controllo, tra le altre cose, dei macchinari e degli impianti utilizzati nella produzione, facendoli sottoporre a opportuna manutenzione. Deve quindi attivarsi personalmente e, se del caso, sollecitare il personale dell'apposito servizio affinché gli riferisca dell'eventuale presenza di anomalie cui deve porsi rimedio, poiché solo in tal modo può efficacemente adempiere all'obbligo di eliminarle.

Rassegna normativa

(G.U. 5 maggio 2018, n. 103)



Sicurezza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Bando pubblico per il finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto - annualità 2017.
(G.U. 15 gennaio 2018, n. 11)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 dicembre 2017

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose.
(G.U. 16 gennaio 2018, n. 12)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Regolamento di «Meteorologia per la navigazione aerea» edizione 2, emendamento 1
(G.U. 20 gennaio 2018, n. 16)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Regolamento di «Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio, nonché ad aspetti relativi alle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012».
(G.U. 20 gennaio 201, n. 16)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE COMUNICATO

Regolamento di «Regole dell'Aria Italia» edizione 3, emendamento 1
(G.U. 20 gennaio 201, n. 16)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 gennaio 2018

Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(G.U. 23 gennaio 2018, n. 18)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

35° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.
(G.U. 23 gennaio 2018, n. 18)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 18 dicembre 2017

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle

miscela.
(G.U. 5 febbraio 2018, n. 29)

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».
(G.U. 8 febbraio 2018, n. 32)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 gennaio 2018

Modello di certificato, modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
(G.U. 8 febbraio 2018, n. 32)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2018

Integrazioni al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2018.

(G.U. 15 febbraio 2018, n. 38)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2018

Revisione degli allegati A e B del decreto 4 maggio 2017, inerente: «Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto dirigenziale 4 dicembre 2013». (Decreto dirigenziale n. 130/2018). (18A01290)

(G.U. 24 febbraio 2018, n. 46)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

COMUNICATO

Regolamento di «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale»

(G.U. 24 febbraio 2018, n. 46)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 febbraio 2018

Integrazioni al decreto direttoriale 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2018.

(G.U. 9 marzo 2018, n. 57)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Attività antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

(G.U. 9 marzo 2018, n. 57)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 239

Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

(G.U. 10 marzo 2018, n. 58)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 marzo 2018

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2054.

(G.U. 13 marzo 2018, n. 60)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un manufatto esplosivo

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplodenti

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un manufatto esplosivo

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un manufatto esplosivo

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 febbraio 2018

Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo.
(G.U. 20 marzo 2018, n. 66)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2018

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo supplenti a seguito della revisione parziale disposta con decreto dirigenziale 8 marzo 2017.
(G.U. 24 marzo 2018, n. 70)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2018

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2018, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).
(G.U. 24 marzo 2018, n. 70)

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 25

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
(G.U. 28 marzo 2018, n. 73, S.O., n. 13)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
(G.U. 29 marzo 2018, n. 74)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2018

Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
(G.U. 7 aprile 2018, n. 81)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2018

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(G.U. 11 aprile 2018, n. 84)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2018

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013.
(G.U. 21 aprile 2018, n. 93)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2018.

(G.U. 28 aprile 2018, n. 98)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2018

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

(G.U. 4 maggio 2018, n. 102)



Ambiente

56

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Avviso relativo al «Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali nelle aree protette percorse dal fuoco».

(G.U. 15 gennaio 2018, n. 11)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 dicembre 2017, n. 235

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

(G.U. 28 febbraio 2018, n. 49)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018

Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.

(G.U. 17 marzo 2018, n. 64)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 marzo 2018

Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 2018

Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020

(G.U. 4 aprile 2018, n. 78)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

(G.U. 20 aprile 2018, n. 92)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 aprile 2018

Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

(G.U. 26 aprile 2018, n. 96)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra gennaio e aprile.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

57

- UNI EN 1568-1:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 1: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua
- UNI EN 1568-2:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 2: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua
- UNI EN 1568-3:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 3: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua
- UNI EN 1568-3:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 4: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua
- UNI EN 15004-7:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 7: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-01
- UNI EN 15004-8:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 8: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-100
- UNI EN 15004-9:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55
- UNI EN 15004-10:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541

UNI – Comportamento all'incendio

- UNI EN 1364-2:2018 Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti - Parte 2: Soffitti

- UNI EN 1634-1:2018 Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili
- UNI EN 15882-1:2018 Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

59

■ LE SCALE ANTINCENDIO NON INCIDONO SUI VOLUMI

D. Dovrei effettuare una ristrutturazione su immobile di proprietà. Tali lavori comporterebbero l'inserimento nell'edificio di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche a favore dei futuri condòmini. L'ascensore in questione dovrà essere dotato di una scala esterna di servizio ai piani, realizzata in prefabbricato o in ferro. I tecnici comunali istruttori non hanno espresso nessuna opposizione né progettuale né alla costruzione della scala sul confine; ho anche la facoltà di edificare dei portici a percentuale sui volumi, con eventuali scale a servizio dei portici stessi.

Il confine tra l'immobile e la proprietà del vicino è delimitato da un muretto alto 50 centimetri (di mia proprietà) e la distanza tra l'immobile e il terreno confinante è di 1,90 metri, inclusa la larghezza del muretto. Il confinante proprietario potrebbe pretendere diritti o far opposizioni o cause legali in merito alla costruzione della scala?

R. Premesso che la distanza minima tra edifici, in assenza di regolamenti locali che prevedano una misura inferiore, è pari a tre metri, la questione in tale caso verte sulla riconducibilità o meno delle scale esterne alla nozione di edificio, nel senso previsto dal Codice civile. La giurisprudenza, pur costante nell'assoggettare ai medesimi vincoli previsti per le costruzioni edificate anche le scale esterne, ha recentemente aperto la strada ad un'importante eccezione, con riferimento alle scale che non amplino i volumi edilizi, come ad esempio le scale antincendio in ferro o acciaio.

Nel caso proposto dal lettore, pertanto, qualora la distanza minima tra i corpi degli edifici confinanti sia rispettata non paiono potersi prospettare contestazioni e/o rivendicazioni da parte del confinante.

(Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 9 aprile 2018)

■ PREVENZIONE INCENDI SALA CED

D. Abbiamo una sala CED: che responsabilità ha il datore se scoppia un incendio?

R. La problematica delle sale CED (Centro elaborazione dati) ruota intorno al dubbio se la sala sia soggetta a frequentazione di persone: nel caso non lo sia la sala può essere esente all'obbligo di acquisizione di certificato di prevenzione incendi (CPI), stante la corrente formulazione dell'attività di cui al n. 64 dell'allegato al D.P.R. n. 151/2011 (Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti); ciò nonostante saranno da adottare tutte le precauzioni doverose per la

prevenzione incendi, pena incorrere in una ipotetica responsabilità per colpa, sia sotto il profilo penale che civile.

Infatti tale responsabilità potrebbe rientrare nella fattispecie di cui agli artt.423 e 449 del codice penale; il primo articolo prevede l'Incendio, sanzionato con la reclusione da tre a sette anni a carico di chiunque cagiona un incendio e il secondo, uno dei delitti colposi di danno, dove viene sanzionata anche a titolo di colpa la causazione di un incendio ex art. 423 citato (reclusione da uno a cinque anni). La giurisprudenza risulta rigorosa quanto alla configurazione della colpa nella causazione di un incendio, essendo necessaria oltre che la colpa, intesa come un comportamento contrario a diligenza, anche una prevedibilità dell'evento che potrebbe andare a configurarsi (Cassazione Penale, sez.I, n. 180315/1990).

Anche una mera omissione (es. mancati controlli periodici sugli impianti di spegnimento del caso) è stata considerata sufficiente a configurare la fattispecie di incendio colposo (Cass. Pen.sez.IV, 17 maggio 1995).

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24 Risponde”, 5 aprile 2018)

Calendario

Gli eventi e gli incontri da maggio a giugno 2018

QUANDO	DOVE	COSA
<i>11 maggio</i>	<i>Rimini</i>	<i>SICURTECH Village</i>
<i>13 giugno</i>	<i>Piacenza</i>	<i>SICURTECH Village</i>



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.